

## **DELIBERA N. 107/07/CIR**

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 agosto 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

VISTA la delibera n. 02/03/CIR recante, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 aprile 2003, n. 82, supplemento ordinario n. 56;

VISTA la delibera n. 11/03/CIR recante, "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 agosto 2003, 198;

VISTA la delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2003;

VISTA la delibera n. 1/05/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;

VISTA la delibera n. 19/06/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2006", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 3 luglio 2006;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.208 del 07 settembre 2006;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS, recante "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 83/06/CIR, recante "Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n.4/06/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2007 –Suppl. Ordinario n. 49;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria Offerta di Riferimento relativa ai mercati 8,9,10 per l'anno 2007 in data 30 ottobre 2006;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha, ai sensi della delibera 4/06/CONS, reso pubblica la propria Offerta di Riferimento 2006 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione il 3 Marzo 2006;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha, ai sensi della delibera 83/06/CIR, reso pubblica la propria Offerta di Riferimento 2006 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione il 21 marzo 2007;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha, a seguito della approvazione della delibera 83/06/CIR, reso pubblica la propria Offerta di Riferimento 2007 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione il 21 marzo 2007;

SENTITE, in data 7 maggio 2007, le società FASTWEB, WIND TELECOMUNICAZIONI, EUTELIA, WELCOME ITALIA, TISCALI, TELE2;

SENTITA, in data 18 giugno 2007, la società TELECOM ITALIA;

SENTITE, in data 19 giugno 2007, le società BT-ITALIA, EUTELIA, FASTWEB, KARUPA, WIND TELECOMUNICAZIONI, TELEUNIT, SEAT;

SENTITA, in data 24 luglio 2007, la società Telecom Italia;

CONSIDERATO che l'art. 2 della delibera 83/06/CIR recante "prezzi dei servizi di accesso disaggregato" al comma 2 richiede a Telecom Italia la modifica dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato per l'anno 2006 pubblicata il 3 marzo 2006 impiegando come variazione dell'indice dei prezzi al consumo il valore di 1,7% e come valori di partenza a cui applicare la variazione i prezzi 2005 approvati con la delibera n. 1/05/CIR.

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera 83/06/CIR, al comma 5, fornisce indicazioni in merito alla riformulazione dei prezzi dei servizi di co-locazione per il 2006, con particolare riferimento al WACC, ai costi di gestione operatori, al costo dell'energia ed all'assorbimento degli impianti di condizionamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 della delibera 83/06/CIR le disposizioni in essa previste si applicano anche alle offerte di riferimento successive a quella del 2006, fatto salvo ove diversamente previsto.

CONSIDERATO che l'approvazione della delibera n. 83/06/CIR "Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n.4/06/CONS", notificata a Telecom Italia il 19 febbraio 2007, ha previsto la ripubblicazione da parte di Telecom Italia dell'Offerta di riferimento di accesso disaggregato per il 2006 e che tale ripubblicazione è avvenuta il 21 marzo 2007.

CONSIDERATO che, in considerazione degli impatti sull'Offerta di Riferimento 2007 della delibera 83/06/CIR, nella stessa data del 21 marzo 2007 è avvenuta la ripubblicazione dell'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato per il 2007.

CONSIDERATO che le modifiche richieste con la delibera n. 83/06/CIR all'offerta di riferimento 2006 riguardano aspetti di notevole impatto economico per lo sviluppo dei servizi a larga banda basati sull'accesso disaggregato alla rete locale e che gli operatori hanno segnalato all'Autorità numerosi aspetti di difformità tra quanto pubblicato da Telecom Italia in data 21 marzo 2007 e quanto previsto dalla delibera n. 83/06/CIR.

RITENUTO, alla luce delle considerazioni su esposte di valutare la congruità con le disposizione della delibera 83/06/CIR, sia dell'offerta di riferimento per il 2007 sia dell'offerta di riferimento 2006, pubblicate il 21 marzo 2007.

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica e prodotti nel corso delle audizioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. IL RISPETTO DEL NETWORK CAP PER I SERVIZI RELATIVI AI MERCATI 8-9-10

### **Le osservazioni degli operatori**

1. A seguito della pubblicazione dell'offerta di riferimento relativa ai mercati 8,9,10, alcuni operatori hanno segnalato una diminuzione del prezzo medio della raccolta via SGT inferiore al valore -11,10% previsto dal *network cap* e ottenuto assumendo un valore di riferimento dell'IPC pari al 2,1%, sulla base di quanto previsto dall'art.12 comma 11 della delibera 417/06/CONS. La tabella seguente riporta la variazione del prezzo della raccolta via SGT tra il 2006 ed il 2007, sulla base di quanto riportato nelle rispettive offerte di riferimento di Telecom Italia.

(valori espressi in Eurocent/min)	OR 2006 (Luglio)		OR 2007		Variazione 2007 vs 2006		Cap
	Peak	Off Peak	Peak	Off Peak	Peak	Off Peak	(IPC-X)
Raccolta via SGT	0,7807	0,5508	0,7373	0,4929	-5,56%	-10,51%	-11,10%

2. In merito al servizio di transito via doppio SGT verso numerazioni geografiche, mobili e non geografiche di operatori terzi, alcuni operatori hanno segnalato, sempre a fronte di valore -11,10% previsto dal *network cap* nel paniere corrispondente, un aumento del prezzo nella fascia *peak* pari a circa il 5,89% ed una diminuzione nella fascia *off peak* pari al 6,88%, come riportato nella seguente tabella:

(valori espressi in Eurocent/min)	OR 2006 (Luglio)		OR 2007		Variazione 2007 vs 2006	
	Peak	Off Peak	Peak	Off Peak	Peak	Off Peak
Transito via doppio SGT	0,5092	0,4040	0,5392	0,3762	+5,89%	-6,88%

3. In merito al servizio di *Service Provider Portability*, alcuni operatori segnalano una diminuzione del contributo una *tantum* per singolo numero portato, geografico e non geografico, inferiore a quanto previsto dal vincolo di *network cap*. Considerando come valore di riferimento dell'IPC, sulla base dell'art. 12 comma 11 della delibera 417/06/CONS, pari al 2,1% e ricordando che il contributo per portabilità del numero è elemento funzionale del paniere D (X = 13,2%), gli operatori valutano la seguente variazione:

	OR 2006 (luglio) (Euro)	OR 2007 (Euro)	Variazione 2007 vs 2006	Cap (IPC-X)
Contributo una tantum per singolo numero portato, geografico o non geografico	10,70	9,70	-9,35%	-11,10%
Contributo aggiuntivo nel caso di accesso multinumero	1,65	1,5	-9,09%	-11,10%

4. Alla luce delle segnalazioni suddette gli operatori hanno richiesto all'Autorità di effettuare le opportune verifiche in merito al rispetto dei vincoli di *network cap* da parte di Telecom Italia.

### Le verifiche dell'Autorità

5. L'Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi di traffico ha effettuato le verifiche richieste. Le condizioni economiche dei servizi presenti nell'Offerta di Riferimento 2007, soggetti al meccanismo di controllo del *network cap*, devono rispettare i vincoli di cui all'art. 17 della delibera n. 417/06/CONS. Nello specifico Telecom Italia è tenuta ad applicare al valore nominale dei panieri di cui all'art.12 comma 3 le variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X sulla base delle seguenti modalità:

- Paniere A): IPC – 13,2%;

- Paniere B): IPC – 13,2%;
- Paniere C): IPC – 13,2%;
- Paniere D): IPC – 13,2%;
- Paniere E): IPC – IPC;
- Paniere F): IPC – IPC;

Il prezzo iniziale (2006) di ciascun elemento funzionale, presente all'interno dei panieri, è calcolato sulla base dei volumi comunicati nell'ambito del meccanismo di *network cap* relativi all'offerta di riferimento 2006, garantendo, per ciascun livello di interconnessione, l'invarianza del ricavo nominale associato ai servizi di raccolta terminazione e transito inclusi nel meccanismo di *network cap* per lo stesso anno 2006.

Inoltre, il prezzo iniziale di riferimento dell'elemento funzionale di inoltro distrettuale, calcolato sulla base della metodologia di cui al comma precedente, deve essere ridotto del 25%.

Ai fini dell'approvazione per l'anno 2007, le quantità di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2005 – 30 giugno 2006, e sono state comunicate da Telecom Italia all'Autorità nell'ambito del presente procedimento.

Il valore di riferimento dell'IPC utilizzato ai fini dell'applicazione del *network cap* è, per ciascun anno, quello risultante dalle rilevazioni ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni delle quantità di riferimento. Pertanto l'Autorità ha utilizzato una variazione percentuale annua dell'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) pari al 2,1% ottenuta dai dati forniti dall'ISTAT e relativi al periodo giugno 2006- luglio 2005.

L'applicazione dei passi sopra richiamati ha consentito l'accertamento delle seguenti variazioni del valore dei panieri sopra riportati:

- Paniere A): IPC – 13,29%;
- Paniere B): IPC – 13,30%;
- Paniere C): IPC – 13,30%;
- Paniere D): IPC – 13,30%;
- Paniere E): IPC – IPC;
- Paniere F): IPC – IPC;

Alla luce di ciò risulta pertanto conseguito il rispetto dei vincoli di *network cap* imposti nelle modalità previste dalla delibera 417/06/CONS.

Al fine di chiarire le apparenti anomalie segnalate dagli operatori in merito ad alcuni servizi di interconnessione occorre rammentare che, ai sensi della delibera 416/06/CONS, i prezzi dei servizi di interconnessione di raccolta, terminazione e transito sono ottenuti dalla composizione degli elementi funzionali associati secondo le regole di cui alla tabella 1 dell'allegato B) alla delibera 417/06/CONS.

La tabella seguente riporta il prezzo, così come risulta dall'applicazione dei vincoli di *network cap*, degli elementi funzionali che compongono i singoli servizi a listino. E' inoltre riportata la variazione percentuale del prezzo dei servizi di raccolta, terminazione e transito rispetto al listino 2006.

	OR luglio 2006		OR 2006 Equivalente <sup>(4)</sup>		OR 2007		Variazione 2007 vs 2006		Variazione 2007 vs 2006 Eq.		Variazione Media	Variazione Media
	Peak	Off Peak	Peak	Off Peak	Peak	Off Peak	Peak	Off Peak	Peak	Off Peak	2007 vs 2006	2007 vs 2006 Eq.
Raccolta SGU	0,4634	0,3298	0,4634	0,3298	0,4194	0,2824	-9,50%	-14,37%	-9,50%	-14,37%	-11,93%	-11,93%
Terminazione SGU	0,4634	0,3298	0,4634	0,3298	0,4194	0,2824	-9,50%	-14,37%	-9,50%	-14,37%	-11,93%	-11,93%
Transito SGU	0,1689	0,1307	0,1689	0,1307	0,1529	0,1119	-9,47%	-14,38%	-9,47%	-14,38%	-11,93%	-11,93%
Inoltro distrettuale <sup>(2,5,6)</sup>			0,3078	0,2158	0,209	0,1386			-32,10%	-35,77%		-33,94%
Raccolta SGD	0,7711	0,5415	0,7712	0,5456	0,6284	0,421	-18,51%	-22,25%	-18,52%	-22,84%	-20,38%	-20,68%
Raccolta SGT	<b>0,7807</b>	0,5508	<b>0,8147</b>	0,5778	0,7373	0,4929	<b>-5,56%</b>	<b>-10,51%</b>	<b>-9,50%</b>	<b>-14,69%</b>	<b>-8,04%</b>	-12,10%
Terminazione SGD	<b>0,8037</b>	<b>0,5765</b>	<b>0,7712</b>	0,5456	0,6284	0,421	-21,81%	-26,97%	-18,52%	-22,84%	-24,39%	-20,68%
Terminazione SGT	<b>0,8277</b>	0,5883	<b>0,8147</b>	0,5778	0,7373	0,4929	-10,92%	-16,22%	-9,50%	-14,69%	-13,57%	-12,10%
Transito SGD	0,4565	0,354	0,4767	0,3465	0,3619	0,2505	-20,72%	-29,24%	-24,08%	-27,71%	-24,98%	-25,89%
Transito SGT	0,1083	0,0816	0,1083	0,0816	0,0963	0,0696	-9,23%	-14,71%	-9,23%	-14,71%	-11,97%	-11,97%
Inoltro Area Gateway <sup>(2)</sup>			0,3513	0,248	0,3179	0,2105			-9,51%	-15,12%		-12,31%
Raccolta 2SGT	1,335	0,9455	1,3018	0,9355	1,1782	0,7995	-11,75%	-15,44%	-9,49%	-14,54%	-13,59%	-12,02%
Terminazione 2SGT	1,3623	0,966	1,3018	0,9355	1,1782	0,7995	-13,51%	-17,24%	-9,49%	-14,54%	-15,37%	-12,02%
Transito 2SGT	<b>0,5092</b>	<b>0,404</b>	<b>0,5954</b>	<b>0,4393</b>	0,5392	0,3762	<b>5,89%</b>	-6,88%	-9,44%	-14,36%	<b>0,49%</b>	-11,90%
Inoltro Nazionale <sup>(2)</sup>			0,4671	0,3577	0,4409	0,3066			-9,48%	-14,29%		-11,89%

(1) prezzi in Euro cent/min  
(2) prezzi 2006 ottenuti ai sensi del comma 4 dell'art.12 della delibera 417/06/CONS, prezzi 2007 conseguenti all'applicazione del network cap  
(3) prezzi a listino ottenuti come combinazione degli elementi funzionali ai sensi dell'art.14 della delibera 417/06/CONS  
(4) Prezzi ottenuti applicando le corrispondenze tra servizi ed elementi funzionali  
(5) il valore iniziale va ridotto del 25% prima di applicare il network cap ai sensi della 417/06/CONS comma 5  
(6) la variazione tra 2007 e 2006 effettiva è pari al 9,47% (14,37%) se valutata rispetto al valore iniziale ridotto del 25%

CORRISPONDENZE (applicabile al listino 2007)	
Servizio	Elementi funzionali
Racc/Term. SGU <---->	Racc/Term SGU
Racc/Term. SGD <---->	Racc/Term SGU + Inoltro Distrett.
Racc/Term. SGT <---->	Racc/Term SGU + Inoltro AG
Racc/Term. 2SGT <---->	Racc/Term SGU + Inoltro AG + Inoltro Naz.
Transito SGU <---->	SGU
Transito SGD <---->	SGU + Inoltro Distrett.
Transito SGT <---->	SGT
Transito 2SGT <---->	SGT + Inoltro Naz.

I dati in tabella consentono di chiarire la motivazione di quanto segnalato dagli operatori relativamente alla riduzione del prezzo di raccolta SGT pari al 5,56%, nella fascia *peak*, e 10,51%, nella fascia *off peak*. Occorre infatti osservare che la condizione di eguaglianza del prezzo di terminazione e raccolta (conseguente alla scomposizione del servizio di raccolta/terminazione in elementi funzionali) congiunta all'applicazione del comma 4 dell'art.12 della delibera 416/06/CONS comportano un riequilibrio dei prezzi di terminazione e raccolta SGT 2006 (nel seguito i prezzi risultanti dal riequilibrio sono indicati con il termine "equivalenti" in quanto gli stessi non sono corrispondenti ai valori nel listino 2006) inizialmente differenti: aumenta la raccolta SGT e diminuisce la terminazione SGT. Calcolando la variazione percentuale (2007-2006) rispetto al prezzo "equivalente" 2006, si ottiene un valore di riduzione percentuale del servizio di raccolta SGT del 9,50% (*peak*) e 14,69% (*off peak*). Pertanto la verifica dell'applicazione dei vincoli di CAP va effettuata rispetto ai "prezzi equivalenti" e non a quelli reali 2006.

Inoltre va precisato che il vincolo di CAP non va applicato al singolo servizio ma alla combinazione dei servizi ed elementi funzionali del paniere.

Analogo effetto è osservabile per il servizio di transito doppio SGT: anche in questo caso il prezzo "equivalente" del servizio per il 2006 è maggiore di quello a listino, per cui se la variazione percentuale 2007-2006 è valutata rispetto a quest'ultimo si ottiene un valore rispettivamente pari a 9,44%, *peak*, e 14,36%, *off peak*.

Va altresì sottolineato che, a causa dello stesso effetto di riequilibrio dei prezzi, per altri servizi il prezzo "equivalente 2006 si riduce rispetto a quello reale 2006, per cui la riduzione percentuale 2007-2006 è ben superiore all'11,10% previsto dalla delibera 417/06/CONS, come evidente dalla tabella sopra riportata.

Con riferimento al servizio di *Service Provider Number Portability* l'Autorità ha seguito delle verifiche effettuate ha accertato che la riduzione del prezzo di tale servizio (-9,35%) inferiore a quella target del paniere (-11,10%) è compensata sul paniere dalle riduzioni maggiori del target per altri servizi inclusi nel paniere D. Pertanto, la variazione di prezzo adottata rispetta il vincolo di *network cap* nell'ambito del paniere D.

## 2. ACCESSO AI SERVIZI DEDICATI AD INTERNET SU NUMERAZIONE 700, 702 E, OVE APPLICABILE, 709 DELL'OPERATORE INTERCONNESSO SU BASE FORFETARIA (FRIACO)

### Le osservazioni degli operatori

6. In merito alle condizioni economiche di offerta di tali servizi l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia riporta che "I canoni indicati in Tabella 24 costituiscono un valore che, partendo dai canoni per il servizio FRIACO pubblicati da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2006, considera parzialmente gli effetti che si otterrebbero applicando la metodologia di calcolo indicata all'art.14 comma 37 della Delibera 417/06/CONS. I valori definitivi dei canoni saranno quelli stabiliti in fase di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2007". Come osservato dagli operatori, l'analisi delle condizioni economiche del listino 2007 evidenzia un aumento del 15% dei prezzi del servizio FRIACO rispetto ai prezzi corrispondenti riportati nel listino per l'anno 2006 (ripubblicato a luglio 2006)

Canone annuo per capacità pari a 2Mbit/sec					
Servizio di raccolta forfetaria	OR 2005 (Euro)	OR 2006 (luglio) (Euro)	OR 2007 (Euro)	Variazione 2007 vs 2006	Variazione 2007 vs 2005
Singolo SGU	13.211,44	13.050,61	15.008,20	+15%	13,60%
SGU distrettuale	22.291,04	22.066,94	25.376,98	+15%	13,84%
SGT	24.874,83	24.623,85	28.317,43	+15%	13,84%

7. Gli operatori richiamano anche il fatto che, ai sensi dell'art. 14 comma 39 della delibera 416/07/CONS, le condizioni economiche dell'offerta FRIACO, riportate nell'offerta di riferimento di Telecom Italia, devono consentire agli operatori interconnessi la replicabilità delle offerte *retail* di accesso ad Internet in *dial up* di Telecom Italia. Alcune delle Società Scrittrici avevano già segnalato l'impossibilità di replicare l'offerta "Teleconomy Internet" di Telecom Italia (10 €/mese - IVA esclusa ) sulla base delle condizioni economiche dell'offerta FRIACO presenti sia nell'offerta di riferimento 2005 sia in quella 2006. L'aumento dei prezzi 2007 renderebbe, a loro parere, ancora più palese la non replicabilità. Gli operatori richiedono pertanto all'Autorità di verificare la rispondenza alle norme vigenti del prezzo adottato da Telecom Italia alle luce dei vincoli di *network cap* e dei consumi dei fasci trasmissivi utilizzati dagli operatori.

### Le verifiche dell'Autorità

8. In merito alle condizioni economiche del servizio FRIACO l'Autorità richiama quanto segue:

L'art. 14 della delibera 416/06/CONS recante "Condizioni attuative degli obblighi di fornitura dei servizi: l'Offerta di Riferimento" oltre a ribadire gli obblighi in capo a Telecom Italia di fornitura del servizio FRIACO, al comma 3 specifica che " le condizioni economiche .. sono stabilite annualmente nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, a partire dai prezzi minutarci dei servizi di raccolta e dai dati di consumo dei fasci impiegati dagli operatori" e non nell'ambito di un vincolo di *network cap*.

Il comma 39 dello stesso articolo chiarisce che, in caso di offerte finali forfetarie di accesso ad internet *dial-up* non replicabili, l'Autorità si riserva di rivedere le condizioni economiche delle offerte forfetarie di interconnessione.

Le modalità di attuazione del comma 3 sono chiarite dalla lettura dell'allegato A che al punto 786 specifica che "l'Autorità ritiene ...opportuno ribadire gli obblighi di cui agli art. 1 e 2

della delibera n. 25/01/CIR, all'art. 2 comma 1 della delibera n. 5/02/CIR ed all'art.1 comma 1, lett. f, punti 4 e 5 della delibera n. 2/03/CIR, limitatamente alle condizioni tecniche di offerta.” Al fine di chiarire ulteriormente le modalità di attuazione dell'articolo 14 sopra citato si richiama il punto 803 dell'allegato A in cui si specifica che “Le condizioni economiche del servizio di raccolta forfetaria sono fissate sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione e recupero dei costi di cui all'art. 50 commi 1 e 2. A tal fine l'Autorità ritiene che il prezzo del servizio debba essere determinato applicando il meccanismo definito dalla delibera n. 5/02/CIR a partire dai prezzi minutari di raccolta previsti dall'offerta di riferimento per il servizio di *Carrier Selection*.”

Nel punto 804 si richiama che i costi minutari delle tratte SL-SGU, SGU-SGT, SGU-SGU corrispondono ai costi delle componenti relative alle prestazioni di raccolta/terminazione SGU, inoltre area *gateway* ed inoltre distrettuale, così come regolati dal meccanismo di programmazione dei prezzi. L'Autorità, annualmente, nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento, svolgerà l'esame dei parametri caratteristici dell'algoritmo di valutazione delle condizioni economiche sulla base delle evidenze di traffico prodotte da Telecom Italia.

Il punto 805 specifica l'obbligo per Telecom Italia di trasmettere all'Autorità, contestualmente all'offerta di riferimento, i volumi minutari di traffico venduti agli operatori con i servizi di raccolta forfetaria; tali dati devono essere corredati dei parametri caratteristici delle singole tratte di rete coinvolte, così come misurati sulla propria rete nella fornitura del servizio per il periodo di riferimento relativo al paniere di consumi del *network cap*.

Il punto 806 specifica che “La veridicità dei dati prodotti è autocertificata da Telecom Italia nelle forme e modalità previste ai sensi del DPR 403/98. Telecom Italia è tenuta a includere nella propria contabilità regolatoria una tabella di dettaglio recante le succitate quantità minutarie di traffico disaggregate per livello di interconnessione ed i parametri di impiego delle singole tratte necessari alla determinazione dei prezzi secondo il meccanismo definito dalla delibera n. 5/02/CIR.”

Al fine di poter effettuare la verifica dei prezzi FRIACO pubblicati da Telecom Italia, l'Autorità ha richiesto alla stessa i dati di traffico utilizzati nel definire i prezzi tenendo conto di quanto previsto dalla delibera 5/02/CONS che rimane, per quanto sopra richiamato, la norma di riferimento per la definizione del prezzo.

Telecom Italia, a seguito di specifica richiesta di chiarimento in merito alla ragione dell'aumento di prezzo riscontrato in offerta da parte della Scrivente, ha prodotto dati di consumo dei fasci di interconnessione FRIACO che avrebbero, a proprio parere, giustificato l'aumento di prezzo sopra richiamato.

L'Autorità ha valutato la metodologia adottata Telecom Italia per il calcolo del prezzo del servizio FRIACO non completamente coerente con delibera 5/02/CONS. L'Autorità rileva altresì che la metodologia indicata nella 5/02/CIR richiede un aggiornamento alla luce delle modificazioni introdotte dalla 417/06/CONS e dell'attuale utilizzo di tali servizi.

Alla luce di quanto premesso l'Autorità ritiene opportuno, nelle more di tale specifico approfondimento, che Telecom Italia riformuli, per il 2007, le condizioni economiche garantendo un prezzo non superiore a quello in vigore per il 2006 che comunque garantisca la replicabilità delle offerte proprie *retail* di accesso ad Internet in *dial-up*.

### 3. ACCESSO ABBONATI TELECOM ITALIA AI SERVIZI SU NNG DI ALTRO OPERATORE

#### **Fatturazione conto terzi**

9. Per quanto riguarda il prezzo del servizio di fatturazione c/terzi, gli operatori nelle proprie osservazioni richiamano l'attenzione dell'Autorità su quanto Telecom Italia riporta nella propria Offerta di Riferimento per l'anno 2007: “*In base alle risultanze della contabilità*

*regolatoria 2004 in materia di costo per il servizio di fatturazione e a quanto comunicato da Telecom Italia con lettere del 15 aprile e 17 giugno 2005, risulta per la prestazione di fatturazione delle chiamate originate dai propri abbonati e dirette alle numerazioni non geografiche di Operatore, un unico valore pari a 9,1% del prezzo applicato alla propria clientela (sia residenziale che affari) chiamante. In relazione alla prestazione di fatturazione relativamente all'accesso di propri abbonati a numerazioni non geografiche offerte sulla rete di altro Operatore, si rinvia a quanto indicato nella regolamentazione vigente, senza che ciò costituisca acquiescenza da parte di Telecom Italia, che ha chiesto un urgente approfondimento con AGCOM ai fini di consolidare i valori del servizio prima dell'entrata in vigore dell'offerta stessa (1° gennaio 2007)".*

10. Gli operatori evidenziano altresì che l'art. 12, comma 7, della delibera 417/06/CONS impone a Telecom Italia, nell'ambito di un sistema di controllo dei prezzi basato su *network cap*, l'applicazione di un prezzo iniziale (quindi per l'Offerta di Riferimento 2007) del servizio di fatturazione c/terzi di 0,81 Euro cent per ogni chiamata, indipendentemente dall'effettiva tariffa applicata al cliente chiamante.  
Gli operatori richiedono pertanto che venga imposto a Telecom Italia di modificare la formulazione delle condizioni economiche relative al servizio di fatturazione c/terzi per accesso da clienti Telecom Italia alle numerazioni non geografiche fornite su rete di altro operatore, rimuovendo il riferimento al valore percentuale che Telecom Italia dichiara di aver ricavato dalla propria contabilità regolatoria 2004 ed indicando esplicitamente il valore di 0,81 Euro cent per ogni chiamata, indipendente dall'effettiva tariffa applicata al cliente chiamante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, della delibera 417/06/CONS.
11. Alcuni operatori che forniscono servizi di trasporto per transazioni di pagamento provenienti da appositi terminali (ad esempio tipo POS- *Point Of Sale*) per carte di credito, carte prepagate, ecc., segnalano che le sessioni di trasferimento dati coinvolte nella fornitura di suddetti servizi hanno durata estremamente breve (da 1 a 20 secondi), pari al tempo necessario per il trasferimento dei dati del cliente al relativo centro di autorizzazione.  
Tali operatori ritengono che l'applicazione di prezzo di fatturazione fisso per chiamata ed indipendente dalla durata e dal tipo di servizio (e quindi dal fatturato della singola chiamata) violi il principio di cui ai commi 2 e 5 dell'art.13 del *Codice delle comunicazioni elettroniche* ("Codice") essendo la norma penalizzante, e pertanto discriminatoria, nei confronti di quei soggetti che operano con un numero molto elevato di transazioni di basso prezzo (quello fatturato al cliente finale) e di breve durata.  
Viene quindi richiesto il ripristino delle condizioni precedenti ovvero l'applicazione di un prezzo di fatturazione espresso come percentuale del fatturato. In subordine viene richiesto che il prezzo fisso venga applicato solo per chiamate superiori al minuto.
12. Alcuni operatori hanno segnalato l'intenzione di Telecom Italia di voler adottare, in modalità unilaterale e contrastante con la normativa consolidata con le delibere dell'Autorità e la prassi conseguentemente consolidata, la modalità di fatturazione "conto terzi" prevista per le operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni dell'art.7 del D.M. 24 ottobre 2000, n.366.
13. Telecom Italia nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento per il 2007 ha dichiarato di non condividere l'orientamento espresso dall'Autorità nella delibera 417/06/CONS. Infatti, sulla base dell'obbligo di fornire la prestazione di fatturazione a condizioni orientate al costo Telecom Italia sostiene che la quota di fatturazione di 0,81 Euro cent/chiamata è solo parzialmente remunerativa rispetto ai costi risultanti dalla contabilità regolatoria per gli esercizi 2002-2003-2004, pertanto essa risulterebbe obbligata a fornire tale prestazione sotto costo. La metodologia adottata da Telecom Italia parte dal dato globale del costo di fatturazione per tutti i servizi per poi procedere alla loro attribuzione su base "causalità" sui servizi offerti su numerazioni non geografiche assegnate agli altro operatori. Dai dati di contabilità regolatoria 2004 risulta, alla fine del suddetto processo di allocazione

dei costi, che i costi operativi del servizio di fatturazione (che include la gestione del credito, la prevenzione delle frodi, i costi di gestione dati ed emissione bollette, i costi specifici OLO), comprensivi della remunerazione del capitale, sono pari al 9,1% dei ricavi da versare agli operatori interconnessi per chiamate generate dai clienti di Telecom Italia verso numerazioni non geografiche assegnate agli altri operatori. La percentuale del 9,1% è ottenuta, secondo i dati contabili 2004, come somma dei costi di gestione dati ed emissione bollette (2,3% dei ricavi degli altri operatori), dei costi relativi all'attività di gestione reclami e prevenzione frodi *service providers* (6,6% degli altri operatori), dei costi specifici attribuibili agli altri operatori (0,2% degli altri operatori). Telecom Italia fa inoltre presente che i costi per la prevenzione frodi (afferenti ad un Centro di Costo specifico) sono stati ripartiti su centri di costo rappresentativi delle tipologie di traffico sulla base del peso complessivo delle pratiche per frode gestite con riferimento a tali tipologie di servizi. Con riferimento al traffico verso NNG tali costi sono, in base ai dati contabili, pari a circa l'80% dei costi dell'attività complessiva di prevenzione frodi (procedure più personale). Tali costi sono stati poi attribuiti sui singoli servizi in proporzione ai ricavi netti per servizio, individuando un costo dell'attività di prevenzione frodi per NNG assegnate agli altri operatori pari al 96% dei costi complessivi dell'attività di prevenzione frodi per NNG (cioè il suddetto 80% dei costi di fatturazione). In conclusione, in base al modello di imputazione dei costi adottato nella contabilità regolatoria 2004, poco meno dell'80% dei costi totali di prevenzione frodi sono attribuibili all'attività relativa al traffico verso NNG degli altri operatori.

#### **Le osservazioni dell'Autorità**

14. In merito al punto succitato si richiama che l'Autorità, nel corso del procedimento istruttorio relativo alla delibera 417/06/CONS, in ragione dell'esigenza di sottoporre, al pari degli altri servizi di interconnessione, il servizio di fatturazione al meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi, aveva provveduto ad effettuare analisi di *benchmarking* e valutazioni economiche a partire dai dati di contabilità prodotti da Telecom Italia per gli anni 2002, 2003 e 2004. Sulla base di tali analisi, ripartendo i costi totali del servizio di fatturazione relativi alla gestione dati ed emissioni bollette più i costi specifici per OLO e di prevenzione frodi sulle attività che li hanno generati (cioè il numero di chiamate corrispondenti che hanno generato tali costi) l'Autorità ha stimato un costo unitario di 0,81Euro cent/chiamata. Il procedimento istruttorio che ha condotto all'adozione della delibera 417/06/CONS ha mostrato che tale prezzo, in linea con altri paesi quali Gran Bretagna e Spagna, appare sostenibile per gli anni 2006-2008 sulla base dei *trend* totali di costo di Telecom Italia e del numero di chiamate *retail* stimate ed include tutti i costi di struttura sostenuti da Telecom Italia, compresi i costi di gestione degli operatori.
15. La delibera 2/03/CIR, al considerato n.4, specifica che l'attività di fatturazione svolta da Telecom Italia per gli altri operatori include, tra le altre cose, le attività di gestione dati, emissione bollette, gestione reclami e prevenzione frodi. L'Autorità osserva nella stessa delibera che "...il costo dell'attività di gestione dati ed emissione bollette deve essere egualmente ripartito sui servizi ad alto ed a basso rischio, non rilevando alcuna motivazione per un diverso criterio di allocazione dei costi; il costo dell'attività di gestione reclami e prevenzioni frodi, relativo a tutti i servizi fatturati da Telecom Italia alla propria clientela, deve essere allocato su tutto il traffico che comporta perdite su crediti e non integralmente sui servizi non geografici ad alto rischio, in funzione dell'effettivo livello di perdita raggiunto;".
16. L'Autorità rileva, nell'ambito del presente procedimento, che il processo di imputazione dei costi di fatturazione adottato da Telecom Italia si discosta dai criteri definiti nella delibera 2/03/CIR e successive delibere di approvazione delle OIR e con quanto stabilito dalla delibera 417/06/CONS.

17. In sede di approvazione dell'offerta di riferimento per il 2007 l'Autorità intende ribadire quanto previsto dall'art.12, comma 7, della delibera 417/06/CONS ed in linea con l'approccio introdotto con la delibera 2/03/CIR. Nello specifico i costi di fatturazione (incluso la gestione del credito e la prevenzione frodi) vanno direttamente attribuiti, mediante *driver* di proporzionalità al numero di conversazioni di tutti i servizi a traffico (chiamate verso NNG, chiamate fisso mobile, chiamate verso numerazioni ITZ). Adottando la modalità di attribuzione dei costi ne segue che l'incidenza, dell'attività di prevenzione e gestione frodi sul fatturato degli operatori interconnessi per chiamate verso NNG loro assegnate risulta notevolmente inferiore al 6,6% richiesto da Telecom Italia, confermando quanto stabilito dall'Autorità nella delibera 417/06/CONS. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba rettificare quanto riportato sul listino 2007 in merito alla fatturazione conto terzi indicando in modo chiaro che il prezzo del servizio di fatturazione conto terzi è pari a 0,81 euro cent per chiamata.

*Rischio di insolvenza e gestione dei crediti non recuperabili*

18. Il quadro regolamentare. A partire dalla delibera 2/03/CIR l'Autorità ha separato i costi relativi al servizio di fatturazione dagli oneri conseguenti alla insolvenza (detti anche "crediti non recuperabili"). La delibera succitata inoltre ha superato la differenziazione tra servizi ad alto e basso rischio quale criterio per la determinazione del corrispettivo dovuto per il servizio di fatturazione. Quindi, a fronte della fornitura del servizio di accesso dei clienti di Telecom Italia ai servizi offerti tramite numerazione non-geografiche (NNG) attestate sulla rete degli operatori interconnessi, questi ultimi riconoscono a Telecom Italia due "voci" di costo: la prima remunera il trasporto della chiamata fino al punto di consegna dell'operatore interconnesso (cosiddetta raccolta), la seconda il servizio di fatturazione. Sulla base del quadro regolamentare successivo all'adozione della delibera 2/03/CIR e della prassi stabilitasi, Telecom Italia corrisponde agli operatori i corrispettivi corrispondenti al traffico fatturato dagli stessi a Telecom Italia per le chiamate indirizzate alle NNG di cui sono assegnatari. Mentre il corrispettivo per le due voci suddette è definito nell'offerta di riferimento relativa ai mercati 8-9-10, la modalità di ristoro delle perdite sui crediti (cd. insolvenze) subite da Telecom Italia sono state definite mediante accordi tra le parti, come di seguito meglio descritto. Per quanto riguarda il corrispettivo per l'insolvenza l'Autorità ha stabilito che gli oneri derivanti da perdite sui crediti possono essere oggetto 1) di negoziazioni bilaterali in cui si definisce, ex-ante un valore forfetario ovvero, 2) di conguagli periodici ex-post, tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione oggetto della perdita. In questo secondo caso il ristoro delle perdite subite da Telecom Italia avviene a fronte del riscontro delle insolvenze da essa sostenute e delle conseguenti attività messe in campo per il recupero del credito (delibere 2/03/CIR, 11/03/CIR, 3/04/CIR e 417/06/CONS).
19. L'art.1 della delibera 2/03/CIR in particolare specifica che "a partire dall'anno 2002 gli oneri derivanti da perdite su credito sono oggetto di negoziazioni bilaterali e conguagli periodici tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione oggetto della perdita;"
20. Nel corso del presente procedimento Telecom Italia ha spiegato di aver deciso, dandone preventiva comunicazione agli operatori ed all'AGCOM, di adottare per il 2007 la modalità basata sull'incassato in quanto la precedente gestione ha dato luogo a rilevanti perdite economiche, ad elevati oneri di gestione, a contenziosi con gli operatori ed a un rapporto maggiormente conflittuale con la propria clientela. Telecom Italia ha spiegato che, anche avendo proceduto fino al 2006 alla fatturazione degli importi dovuti su base conguaglio, non si è pervenuti al recupero degli stessi in quanto nella maggior parte dei casi gli operatori hanno contestato le fatture presentate, ritenendo che quanto fatturato da Telecom Italia non fosse adeguatamente documentato, mettendo in dubbio la veridicità dei dati estratti dai sistemi della Società, richiedendo il dettaglio delle azioni di recupero credito svolte, rivendicando una maggiore pretertorietà nella richiesta del credito al cliente, ecc.. Telecom Italia ha, pertanto,

ritenuto di non rinnovare i relativi contratti con gli OLO alla loro scadenza annuale nel corso del 2006.

21. Tale volontà è stata manifestata da Telecom Italia con la pubblicazione dell'OIR 2007 (30/10/2006), con lettera all'Autorità del 6/03/2007, 28/03/2007 e 5/04/2007. Telecom Italia ha inoltre informato di tale intenzione gli operatori interconnessi con comunicazione del 16/03/2007. In tali comunicazioni Telecom Italia dichiara di aver adottato un nuovo processo di gestione del credito passando dalla modalità sopra esposta ad una modalità cosiddetta "su base incassato" (Telecom Italia versa all'operatore gli importi progressivamente incassati anziché anticipare l'intero importo fatturato ai propri clienti, abolendo in tal modo il processo di fatturazione da parte dell'operatore interconnesso relativo al traffico svolto verso proprie numerazioni e da parte di Telecom Italia nei confronti dell'operatore per le quote di relative all'insolvenza). Telecom Italia ha inoltre informato l'Autorità e gli operatori di aver introdotto lo strumento del "verbal ordering" nel processo di gestione dei crediti verso NNG relativi a fatture per le quali il cliente ha contestato il relativo importo. Nello specifico, nel caso di mancato pagamento e di conseguente sollecito da parte del *Customer Care* a fronte del quale il cliente confermi l'intenzione di non voler pagare il traffico relativo a NNG di altro Operatore, Telecom Italia acquisisce una registrazione (cosiddetto "verbal ordering"), autorizzata dal cliente, del colloquio telefonico da cui si evincerebbe che, a fronte della correttezza dell'addebito effettuato e nonostante il sollecito effettuato, il cliente non intende effettuare il pagamento. Nell'ambito di suddetta modalità di gestione del credito Telecom Italia informa i propri clienti che, in caso non intendessero voler effettuare il pagamento delle somme relative a traffico verso NNG di altro operatore, l'addebito relativo verrebbe sospeso in bolletta ed il reclamo gestito dall'operatore assegnatario della NNG.
22. Sul versante cliente invece Telecom Italia ha rilevato di essersi trovata a gestire situazioni dove i mancati incassi si attestavano sovente su importi di modesta entità per cui percorrere l'intero processo di recupero del credito (fino alla fase del giudizio amministrativo), sarebbe stato non conveniente visto il forte sbilancio tra entità del credito ed oneri di recupero. In questi casi la Società ha comunque esperito le azioni ordinarie di sollecito al pagamento.
23. Telecom Italia fa quindi rilevare all'Autorità di sostenere annualmente perdite per la sola insolvenza dovute a: il mancato incasso lato cliente finale, l'esposizione finanziaria sostenuta nei confronti degli operatori, l'onere comunque sostenuto per le attività di *Customer Care*. La società fa presente pertanto che non intende più sostenere tali perdite.
24. Gli operatori hanno richiamato l'attenzione dell'Autorità sul fatto che nell'Offerta di Riferimento 2007 "Telecom Italia manifesta la propria intenzione *"...di adottare per la gestione dell'insolvenza sulle numerazioni non geografiche di altri operatori un metodo alternativo a quello fino ad ora praticato che trasferisca all'operatore i crediti di competenza effettivamente incassati da Telecom Italia. A tal fine, Telecom Italia provvederà a informare gli operatori"*. Gli operatori hanno inoltre manifestato le loro preoccupazioni in merito al nuovo processo di gestione dei crediti verso NNG introdotto da Telecom Italia senza alcun contraddittorio tra le parti ed in violazione della normativa vigente. A tal proposito gli operatori scriventi ritengono che l'art. 14, comma 28, della delibera 417/06/CONS, fermo restando la facoltà in capo a Telecom Italia di negoziare bilateralmente con ciascun operatore le condizioni economiche relative alla copertura del rischio di insolvenza, imponga comunque obblighi ben precisi su come dovranno essere negoziati tali accordi economici (con quale cadenza, con quale preavviso, etc.).
25. Nello specifico l'art.14, comma 28 reca quanto segue: *"Gli eventuali costi derivanti da perdite su crediti non recuperabili sono oggetto di conguagli periodici trimestrali tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione. Telecom Italia ha l'obbligo di presentare tempestivamente all'operatore titolare della numerazione tutti i dati contabili correnti e pregressi volti a quantificare e dimostrare le perdite di inesigibilità per ciascuna numerazione e l'obbligo di concludere gli accordi relativi alla fissazione dell'ammontare dei conguagli*

*entro 45 giorni dalla presentazione dei dati contabili. L'entità dell'eventuale "rischio insolvenza" richiesto in anticipo da Telecom Italia è correlato all'insolvenza effettivamente riscontrata nel pregresso e, soltanto in mancanza di dati sul servizio, al prezzo della numerazione."*

Gli operatori hanno pertanto richiesto che Telecom Italia, in continuità con la prassi di gestione del credito adottate fino al 2006, inserisca in Offerta di Riferimento le specifiche modalità con cui saranno negoziate con ogni singolo operatore le condizioni economiche relative al recupero del credito (importo forfaitario a copertura del rischio di insolvenza o conguagli periodici) ai sensi dell'art. 14, comma 28, della delibera 417/06/CONS.

26. Alcuni operatori ritengono inoltre che, in mancanza di una autorizzazione da parte dell'operatore titolare del credito, sia giuridicamente illegittima la sospensione da parte di Telecom Italia dell'addebito in bolletta del traffico svolto verso NNG di altro operatore per il solo fatto che il cliente abbia espresso al *customer care* l'intenzione di non procedere al pagamento di tale traffico. Gli stessi sottolineano che il rifiuto di gestire il credito da parte di Telecom Italia comporterebbe conseguenze gravi per quegli operatori che forniscono servizi a sovrapprezzo di carattere sociale informativo e per i quali l'esiguo importo fatturato in bolletta non giustificherebbe i costi del recupero del credito. Infatti, a differenza degli operatori telefonici, che possono reagire al mancato pagamento delle loro prestazioni disattivando i servizi telefonici, gli operatori che forniscono servizi a sovrapprezzo non avrebbero alcun mezzo per inibire l'accesso a questi ultimi da parte di quegli utenti che non intendessero pagare per le chiamate effettuate.

27. Gli operatori intervenuti nel procedimento in oggetto spiegano che, sulla base delle comunicazioni ad essi inviate da Telecom Italia si individuano due tipologie di perdite su crediti:

1) perdite su credito documentate con "Verbal ordering" - ovvero fatture non pagate parzialmente in ordine alle quali in un periodo successivo alla scadenza della fattura non specificato, personale del *Customer Care* di Telecom Italia "Retail" (o da essa incaricato) registra una contestazione "postuma" del traffico consistente in una registrazione attestante la circostanza che *"il cliente non intende comunque procedere ad effettuare il pagamento del corrispondente traffico..."* nonostante *"...la conferma di quest'ultima <n.d.r. TI> della correttezza dell'addebito";*

2) fatture non pagate completamente senza alcuna contestazione.

In relazione a tutte queste tipologie di traffico Telecom Italia, in base a quanto dichiara nelle comunicazioni succitate, si *"ritiene sollevata da qualsiasi onere"* e si impegna a fornire *"gli elementi identificativi del credito per le eventuali azioni di sollecito/recupero"*.

In relazione al processo gli operatori ravvisano i seguenti elementi di criticità e violazione della normativa vigente:

- Modalità di contestazione.

Telecom Italia non specifica, nell'ambito del nuovo meccanismo del ("verbal order"), se e in che forma il cliente ha contestato la fattura ai sensi del regolamento di servizio/carta dei servizi. Tale sistema lascerebbe inoltre intravedere una gestione diversa dei reclami relativi alle NNG di un operatore interconnesso, rispetto ai restanti servizi di Telecom Italia, incentivando i clienti a non pagare le fatture per la parte attribuibile agli altri operatori e violando il principio regolamentare di non discriminazione e parità di trattamento interno-esterno. Nel caso di fatture completamente non pagate ma non contestate gli operatori ritengono che Telecom Italia debba comunque esperire tutte le azioni previste dalla carta/regolamento di servizio nel caso di mancati pagamenti senza valida contestazione.

- Gestione del credito.

Telecom Italia non rispetta l'obbligo di gestione del credito, per quanto di sua competenza, nell'ambito del servizio di fatturazione ai sensi delle delibere 2/03/CIR e 417/06/CONS.

- Parità di trattamento sul mercato dei servizi a valore aggiunto.  
Telecom Italia dovrebbe modificare i contratti dei centri servizi che utilizzano le proprie numerazioni NNG con modalità analoghe a quelle che ha intenzione di applicare agli altri operatori. Inoltre la gestione dei “verbal ordering” da parte di personale del *Customer Care* di Telecom Italia non tutela gli altri operatori dal punto di vista della parità di trattamento rispetto alla gestione di perdite su crediti delle NNG di Telecom Italia, trattandosi di personale facente parte a tutti gli effetti della divisione *retail* di quest'ultima.

Gli operatori ritengono che il processo di “verbal ordering” e, più in generale, il processo di gestione delle perdite su crediti promosso da Telecom Italia debba essere sospeso quantomeno fino a quando non sia implementato in condizioni che determinino il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento interna-esterna

28. In conclusione gli operatori denunciano la modifica unilaterale dei processi finora vigenti e richiedono che siano definite chiare regole per la gestione dei crediti caratterizzate da modalità condivise, tempistiche e regole certe ed improntate al principio della parità di trattamento. Gli operatori ribadiscono che la delibera 417/06/CONS ha confermato il quadro normativo delineato dalla delibera 2/03/CIR che rimandava alla negoziazione tra le parti la determinazione a priori di un valore per il rischio di insolvenza o procedendo periodicamente a conguagli per il riscontro delle effettive insolvenze sostenute da Telecom Italia. Gli operatori ribadiscono che la modalità imposta da Telecom Italia basata sull'incassato sia incompatibile con quanto previsto dall'art.14 comma 28 della delibera n.417/06/CONS. Viene pertanto richiesto che l'Autorità imponga a Telecom Italia l'inclusione nell'offerta di riferimento delle modalità di gestione dei crediti per traffico su NNG previste dalla delibera n.417/06/CONS e basate sulla contrattazione ex-ante del rischio di insolvenza o conguagli periodici.

#### *L'entità del rischio di insolvenza.*

29. Nel caso di accordo tra le parti in merito alla definizione di una quota forfetaria di rischio di insolvenza alcuni operatori ritengono che la percentuale da applicare sia fortemente dipendente dal prezzo e soprattutto dalla tipologia del servizio offerto sulla numerazione chiamata (servizi informazione abbonati, servizi di intrattenimento, ecc.). Viene pertanto proposto che Telecom Italia applichi percentuali di insolvenza differenziate in funzione dell'arco di numerazione interessato o, in subordine, in funzione della famiglia di servizio (per esempio: decade 70x, addebito ripartito 84x, servizi informazione abbonati 12xy, servizi a sovrapprezzo di carattere sociale informativo 892, servizi a sovrapprezzo 899 a basso rischio e ad alto rischio, etc...). Tali valori di insolvenza dovrebbero essere rinegoziati ogni trimestre in funzione del livello di insolvenza misurato da Telecom Italia nel trimestre precedente sullo stesso arco di numerazione o famiglia di servizio.
30. Uno dei soggetti scriventi ritiene che l'utilizzo della differenziazione tra servizi ad alto e basso rischio, nella determinazione del rischio di insolvenza, in funzione del costo minutario sia arbitraria in quanto il rischio è determinato anche da altri elementi, quali la durata media della chiamata.
31. Una delle società scriventi ritiene che la percentuale di rischio di insolvenza debba essere giustificata sulla base di idonea documentazione che dimostri la perdita effettivamente subita sul traffico diretto all'operatore. La documentazione dovrebbe indicare

- Il motivo per il quale le fatture non sono state pagate dal cliente (in particolare se il mancato pagamento dipenda da contestazioni dell'utente nei riguardi del servizio reso da Telecom Italia o da altri operatori);
- l'attività posta in essere da Telecom Italia per il recupero crediti;
- l'importo dei crediti effettivamente recuperati;
- l'eventuale cessione a terzi dei crediti ed il corrispettivo ottenuto da Telecom Italia a fronte di tale cessione.

### *Gestione delle frodi*

32. Sulla base di recenti azioni messe in opera da Telecom Italia (come risultano dalle comunicazioni all'Autorità del 20 marzo 2007 da parte di alcuni operatori e agli operatori da parte di Telecom Italia) alcuni operatori richiedono all'Autorità di porre particolare attenzione all'aspetto della gestione delle frodi.

Nelle proprie comunicazioni all'Autorità gli operatori che gestiscono l'accesso a servizi a sovrapprezzo su numerazioni attestati alla propria rete dichiarano che i vigenti contratti con Telecom Italia prevedono, tipicamente, che i casi di frode siano gestiti con modalità differenti rispetto ai casi di insolvenza. Nello specifico gli operatori dichiarano che, generalmente, nei contratti è presente una clausola che dà a Telecom Italia la facoltà di sospendere i pagamenti per traffico anomalo (cioè fraudolento). Nello specifico in caso di segnalazione di traffico anomalo (sospetto caso di frode), tali contratti prevedono una denuncia all'Autorità Giudiziaria con immediata sospensione della linea chiamante che effettua la frode e la tempestiva comunicazione all'operatore interessato. La segnalazione di una frode dovrebbe avvenire tempestivamente per consentire a ciascuna delle parti in causa di limitare i propri danni.

33. Gli operatori lamentano di aver ricevuto da Telecom Italia una comunicazione con la quale la stessa chiede l'emissione di note di credito a proprio favore riguardanti somme, di competenza dell'anno 2006, relative a ricavi derivanti da servizi erogati su NNG e già riconosciute all'operatore titolare della numerazione invocando l'utilizzo delle clausole contrattuali di sospensione dei pagamenti per "traffico anomalo". Gli operatori dichiarano tra l'altro la posizione di Telecom Italia illegittima per violazione delle clausole contrattuali (mancata denuncia all'A.G., mancata tempestività della comunicazione, mancato impiego dei sistemi antifrode, ecc.). Gli operatori ritengono inoltre che il traffico per il quale Telecom Italia richiede la restituzione dei ricavi sia afferente alla fattispecie di insolvenza contrattuale e non a quella di "presuntiva frode" in quanto non qualificata da apparenti anomalie all'origine ed ai volumi di traffico.

34. Ulteriore elemento di preoccupazione per gli operatori è l'intenzione di Telecom Italia di considerare la "registrazione telefonica" della contestazione tra Telecom Italia e i propri clienti finali come prova della frode del traffico. Infatti gli operatori lamentano che la procedura di sospensione per traffico anomalo svolto nel 2006 adottata da Telecom Italia si basa, in discontinuità con quanto avvenuto precedentemente (mediante sistemi di rilevazione di traffico anomalo), sul sistema del "verbal ordering" mediante il quale, in caso di contestazione da parte del cliente di Telecom Italia relativa a traffico fatturato verso NNG, Telecom Italia informa il cliente che può decidere di non pagare e una volta acquisita la registrazione in cui il cliente dichiara di non aver svolto il traffico fatturato, si limita a metter il cliente in contatto con l'Operatore cui spetta l'onere del recupero del credito.

35. Gli operatori richiamano il fatto che l'allegato all'offerta di riferimento, in merito alla questione dell'accesso di abbonati di Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore ed in particolare nel paragrafo dedicato all'attività di prevenzione frodi, prevede che Telecom Italia e l'Operatore assegnatario della numerazione si coordinino nelle reciproche attività finalizzate a limitare le truffe o altre attività fraudolente che interessino le rispettive Società. Gli operatori ritengono che i casi di mancato accordo tra le parti, l'assenza

di una procedura omogenea a tutti gli operatori (modalità di segnalazione di sospetta frode all'operatore titolare, tempi per la segnalazione, attività di prevenzione congiunte, ecc.) creino una disparità nel trattamento e gestione delle frodi da parte dell'operatore dominante verso gli operatori titolari di NNG. Gli operatori richiedono pertanto l'apertura di un tavolo di discussione che riguardi la gestione dell'insolvenza e delle frodi. Richiedono inoltre che l'offerta di riferimento contenga le modalità ed i termini di una procedura "base" per la segnalazione e gestione delle truffe/frodi che sia comune a tutti gli operatori titolari di NNG, ferme restando la possibilità di negoziare con Telecom Italia eventuali variazioni.

36. Gli operatori inoltre richiedono che la normativa, qualunque sia il sistema di gestione dei crediti adottato, preveda la parità di trattamento. Considerato infatti che Telecom Italia opera anche come gestore di servizi a sovrapprezzo gli operatori richiedono che l'Autorità accerti che le divisioni commerciali di Telecom Italia applichino, negli accordi con i propri centri servizi, modalità di gestione dei crediti e meccanismi di conguaglio su base trimestrale identiche a quelle adottate nei confronti degli operatori

#### *Definizione e modalità operative di gestione/configurazione dei prezzi dei servizi*

37. L'art. 14, comma 22, della delibera 417/06/CONS impone a Telecom Italia di rendere disponibile all'interconnessione una prestazione che consenta all'operatore alternativo di applicare un cambio di tariffazione nel corso della chiamata da un abbonato di Telecom Italia al proprio servizio 12xy, al fine di differenziare il costo della chiamata in fase di *Call Completion*.
38. Gli operatori rilevano l'assenza di tale prestazione all'interno dell'Offerta di riferimento in esame. Allo stesso tempo riconoscono che la modifica della tariffa nel corso della chiamata non è facilmente attuabile all'interfaccia di interconnessione tra gli operatori, come peraltro emerso e discusso in sede di Commissione di Interconnessione coordinata dall'Istituto Superiore delle Comunicazioni del Ministero delle Comunicazioni.
39. Nell'impossibilità per Telecom Italia di ottemperare a tale disposizione dell'Autorità, ai sensi dell'art. 14 comma 43 della delibera 417/06/CONS, gli operatori richiedono che venga imposto a Telecom Italia di eliminare dal proprio portafoglio d'offerta al cliente finale il servizio di modifica del ritmo di tariffazione nel corso della chiamata dal cliente finale al servizio 1254 di Telecom Italia in quanto la stessa prestazione non può essere replicata all'interconnessione dagli altri operatori.

#### **Le considerazioni dell'Autorità**

40. L'Autorità richiama il punto 772 dell'allegato A alla delibera 417/06/CONS ove si ribadisce che "...per servizi non geografici ..la scelta della tariffa da praticare all'utente finale spetta all'operatore titolare della numerazione, il quale ha il diritto di sceglierla all'interno dell'insieme di prezzi già configurati per le altre numerazioni non geografiche o di richiedere la configurazione di un apposito prezzo. Il fatturato all'utente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a) della delibera 1/00/CIR, spetta integralmente all'assegnatario della numerazione, fatta salva la remunerazione per la fornitura del servizio di raccolta e/o transito ed il ristoro dei costi di fatturazione e rischio insolvenza, come del resto appare anche da quanto al punto A.1 della delibera 10/00/CIR. L'Autorità conferma pertanto la regolamentazione previgente, e cioè che per tali numerazioni va applicato il modello di interconnessione di raccolta, ove la raccolta e la fatturazione sono quelle approvate con l'offerta di riferimento ed i prezzi finali sono scelti dalle griglie tariffarie applicabili a tutte le numerazioni non geografiche.
41. L'Autorità intende in primo luogo ribadire quanto previsto all'art.14, comma 28 della delibera 417/06/CONS in merito alla gestione dei crediti per l'accesso a numerazione non geografica di altri operatori da parte di cliente di TI. In particolare si richiama che l'art.14,

comma 28 si pone in continuità con l'approccio regolamentare in vigore a partire dall'adozione della delibera 2/03/CIR prevedendo che "gli eventuali costi derivanti da perdite su crediti non recuperabili sono oggetto di conguagli periodici trimestrali tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione."

42. All'atto del conguaglio "Telecom Italia ha l'obbligo di presentare tempestivamente all'operatore titolare della numerazione tutti i dati contabili correnti e pregressi volti a quantificare e dimostrare le perdite di inesigibilità per ciascuna numerazione.... L'entità dell'eventuale "rischio insolvenza" richiesto in anticipo da Telecom Italia è correlato all'insolvenza effettivamente riscontrata nel pregresso e, soltanto in mancanza di dati sul servizio, al prezzo della numerazione."
43. Tuttavia l'Autorità, in merito al processo suddetto ha rilevato che uno degli aspetti di maggiore criticità è costituito dal tentativo di recupero credito da parte di Telecom Italia nei confronti del cliente finale e del conseguente conguaglio tra Telecom Italia e l'operatore interconnesso al fine del ristoro delle somme non incassate dai clienti finali rappresenta. Considerato che il servizio di fatturazione remunera anche il processo di recupero del credito (che include ad esempio la gestione dei reclami come previsto dalla propria carta dei servizi/condizioni generali di abbonamento, l'invio di solleciti al cliente finale o altre azioni volte al recupero del credito) l'Autorità ritiene che Telecom Italia sia tenuta a porre in essere le fasi di recupero/gestione del credito tipicamente previste per le fatture emesse relative a servizi erogati dalle proprie divisioni commerciali (e quindi dalla carta dei servizi/condizioni generali di abbonamento). L'Autorità è quindi dell'avviso che la "mancata recuperabilità" del credito si configura solo quando Telecom Italia abbia esperito (anche in assenza di reclamo da parte del cliente) tutte le attività normalmente adottate ai fini recupero del credito.
44. L'Autorità ritiene che solo nelle condizioni di cui al punto precedente sia rispettato l'obbligo di parità di trattamento interno-esterno cui è soggetto, tra gli altri, il servizio di fatturazione per accesso a NNG assegnate agli OLO. L'Autorità ritiene infine che in occasione delle richieste di ristoro delle perdite (fase di conguaglio) Telecom Italia debba documentare le azioni di recupero credito svolte e le relative contestazioni dei clienti (queste ultime qualora presenti). Al fine di evitare disparità di trattamento e incertezze al mercato l'Autorità è dell'avviso che Telecom Italia debba indicare nell'Offerta di Riferimento l'elenco delle azioni svolte nel recupero del credito, per la quale la stessa è remunerata nell'ambito del servizio di fatturazione. Per il rispetto del principio della parità di trattamento tali azioni sono indipendenti dall'assegnatario della numerazione. L'operatore sarà tenuto a ristorare Telecom Italia delle perdite sul credito subite una volta che la stessa abbia attestato di aver svolto le attività di recupero credito di cui sopra.
45. L'Autorità è dell'avviso che la documentazione debba indicare, tra l'altro,
  - Il motivo per il quale le fatture non sono state pagate dal cliente;
  - l'attività posta in essere da Telecom Italia per il recupero crediti;
  - l'importo dei crediti effettivamente recuperati;
  - l'eventuale cessione a terzi dei crediti ed il corrispettivo ottenuto da Telecom Italia a fronte di tale cessione.
46. Come chiarito in precedenza il servizio di fatturazione conto terzi remunera anche l'attività di prevenzione frodi, consistente in un sistema che a seguito della individuazione di traffico anomalo adotta una serie di azioni, generalmente specificate nei contratti tra le parti (a titolo di esempio Telecom Italia informa tempestivamente l'operatore di un "traffico anomalo" rilevato e svolto da parte di un proprio cliente in modo che l'operatore possa intraprendere una serie di azioni). L'Autorità ritiene che l'offerta di riferimento debba contenere i termini di una procedura per la segnalazione e gestione delle truffe/frodi che sia comune a tutti gli operatori assegnatari di NNG, ferme restando la possibilità di negoziare con Telecom Italia eventuali variazioni. La procedura dovrebbe indicare appositi termini a fronte dei quali Telecom Italia attua una eventuale sospensione cautelativa della corresponsione delle somme dovute agli

Operatori assegnatari delle numerazioni quali l'avvio di appositi procedimenti istruttori presso l'Autorità Giudiziaria competente, la tempestiva comunicazione all'Operatore, l'impiego dei sistemi antifrode che documentino l'afferenza del traffico in oggetto alla fattispecie di "presuntiva fraudolenza".

47. In merito alla prestazione che consente all'operatore interconnesso di applicare un cambio di tariffazione nel corso della chiamata da un abbonato di Telecom Italia al proprio servizio 12xy, considerato che, sulla base di quanto risulta dal procedimento in oggetto, tale prestazione non è al momento attuabile all'interfaccia di interconnessione tra gli operatori, fermo restando l'obbligo in capo a Telecom Italia previsto dall'art. 14 comma 22 della delibera 417/06/CONS e nelle more della individuazione di una soluzione tecnica, l'Autorità non ritiene, ai sensi dell'art.49 comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di imporre l'obbligo a Telecom Italia di eliminare tale prestazione per i propri clienti finali. Ciò in considerazione del fatto che, ai sensi del comma suddetto, nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di accesso, l'Autorità tiene conto della fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione.

#### 4. SURCHARGE DA TELEFONIA PUBBLICA

48. La *surcharge* da Telefonia Pubblica rappresenta una quota addizionale minutaria richiesta da Telecom Italia agli altri operatori per il servizio di interconnessione per la raccolta delle chiamate originate da Telefonia Pubblica. Tale quota remunera l'operatore di accesso per le specifiche prestazioni/apparati resi disponibili agli operatori non compresi nel servizio di accesso e non determinanti un costo netto del servizio universale.
49. Nel corso del procedimento istruttorio Telecom Italia ha lamentato che le continue modifiche delle regole di calcolo, introdotte retroattivamente, del costo netto del servizio universale lasciano in capo a Telecom Italia una quota di costo non ripagata né dal servizio universale né dalla *surcharge* in oggetto.
50. Telecom Italia ha inoltre lamentato nel corso del procedimento in oggetto il fatto che la delibera 417/06/CONS non fornisca alcuna motivazione metodologica e/o computazionale del valore di *surcharge* riportato, e che quest'ultimo non è giustificato in base ai costi per il 2004 certificati dal revisore. Secondo Telecom Italia tali costi, visti gli obblighi imposti, si ridurrebbero in misura modesta mentre l'uso del servizio tenderebbe a diminuire vistosamente, con conseguente aumento del costo unitario del servizio.
51. Per quanto riguarda il valore della *surcharge* per il servizio di raccolta da Telefonia Pubblica, gli operatori segnalano che Telecom Italia nell'offerta di riferimento, sebbene rinvii a quanto indicato nella regolamentazione vigente, cioè al valore di 6,9 Eurocent/min fissato all'art. 12 comma 6 della sopra citata delibera, fa presente che in base alle proprie risultanze di Contabilità Regolatoria 2004 il valore di *surcharge* risulterebbe essere pari a 8,47 Eurocent/min. A tale proposito Telecom Italia richiede, nell'offerta di riferimento, "un urgente approfondimento con AGCOM ai fini di consolidare il valore del servizio prima dell'entrata in vigore dell'offerta stessa (1° gennaio 2007)".
- Le società scriventi ritengono che tale approfondimento sia già stato espletato dall'Autorità sulla base delle valutazioni che hanno portato alla definizione del contenuto della delibera 417/06/CONS. Inoltre gli operatori ritengono opportuno che Telecom Italia pubblichi in modo esplicito le condizioni economiche imposte dalla delibera eliminando ogni riferimento a proprie valutazioni interne che sicuramente possono essere discusse con l'Autorità in una sede diversa dall'Offerta di Riferimento.
52. L'Autorità intende richiamare che la quota di *surcharge* rappresenta una quota addizionale minutaria (sovrapprezzo) richiesta da Telecom Italia agli operatori interconnessi per il servizio di raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica. Ai sensi della delibera

417/06/CONS il sovrapprezzo (*surcharge*) sulla raccolta da telefonia pubblica è soggetto al meccanismo di *network cap* all'interno di uno specifico paniere con una variazione di tipo IPC – IPC. La fissazione del livello di *surcharge* per il periodo di riferimento implica, nel modello adottato, uno sconto sul livello iniziale della *surcharge* stessa per tenere conto dei guadagni di efficienza conseguibili fino al 2009 (IPC – 4,6% annuale). Ciò ha fornito un valore del livello iniziale della *surcharge* pari a 6,9 €cent/min.

53. L'Autorità intende pertanto confermare, in sede di prima applicazione, la quota di *surcharge* da TP stabilita nella delibera 417/06/CONS. L'Autorità rinvia ulteriori valutazioni ai fini dell'approvazione dell'OIR 2008 alla luce dei dati di utilizzo del servizio che verranno forniti.

## 5. ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE DELLE CENTRALI

54. L'Offerta di Riferimento di Telecom Italia riporta che *“L'Operatore ha facoltà di richiedere a Telecom Italia l'effettuazione di un collaudo del servizio di configurazione. Il collaudo eseguito congiuntamente da personale Telecom Italia e dell'Operatore verifica e certifica il corretto instradamento e funzionamento end to end del servizio configurato su tutti gli SGU appartenenti alle aree geografiche ove è prevista l'apertura del servizio medesimo. Le condizioni tecnico-economiche e gli aspetti operativi relative allo svolgimento di tale attività vengono definite tra le parti in ambito negoziale”*.
55. Gli operatori richiamano che l'art. 14, comma 14, della delibera 417/06/CONS prevede che servizi di configurazione di centrale diversi da quelli inclusi nel paniere D (Contributo attivazione o cambio profilo CPS; Contributo portabilità del numero; Configurazione degli autocommutatori per codici di CPS, CS e *Customer Care* e per l'accesso da remoto a Rete Privata Virtuale) sono forniti a titolo gratuito sulla base del principio di simmetria e reciprocità. Ritengono pertanto la previsione di oneri di collaudo per le configurazioni di centrale in contrapposizione con il disposto dell'Autorità. Viene quindi richiesto che Telecom Italia rimuova dall'Offerta di Riferimento qualunque onere di collaudo del servizio di configurazione in quanto non previsti dalla delibera 417/06/CONS.
56. L'Offerta di Riferimento di Telecom Italia riporta inoltre che *“I valori riportati in Tabella 30 (condizioni economiche per le configurazioni) vengono addebitati all'Operatore per la configurazione dei codici di Carrier Selection, di Customer Care e di accesso da remoto a Rete Privata Virtuale”*. L'Offerta di riferimento esplicita che gli *“stessi valori si applicano nel caso di configurazione di: Routing Number C11XY(Z); Routing Number C10XY(Z); Routing Number per Direct Routing (MNP), relativamente alla piattaforma di commutazione con l'aggiunta della parte di configurazione di pertinenza della piattaforma predisposta per il trattamento della MNP; blocchi assegnati agli Operatori mobili, utilizzabili sono per traffico di transito e caratterizzati come non portabili”*.
57. A tal proposito gli operatori richiamano l'attenzione dell'Autorità sul fatto che l'art. 14, comma 14, della delibera 417/06/CONS esplicita quali tipologie di configurazioni debbano essere effettuate da Telecom Italia a titolo gratuito. Gli stessi ritengono pertanto la previsione di costi per la configurazione dei *Routing Number* per *Direct Routing* (MNP) e i blocchi di numerazione di rete mobile caratterizzati come “non portabili” in contrapposizione con il disposto dall'Autorità. Viene pertanto richiesto che Telecom Italia rimuova dall'Offerta di Riferimento ogni onere economico di configurazione per *Routing Number* per *Direct Routing* (MNP) e i blocchi di numerazione di rete mobile caratterizzati come “non portabili” in quanto non previsti dalla delibera 417/06/CONS.
58. Nel richiamare l'allegato A della delibera 417/06/CONS (punto 904) e l'art. 14 comma 14 della suddetta delibera, l'Autorità ribadisce che l'attività di configurazione delle centrali viene remunerata unicamente in caso di configurazione dei codici di *Carrier Selection* (configurazione del “Routing Number” C10XY(Z) e C11XY(Z)), *Customer Care* e accesso da

remoto a Rete Privata Virtuale. Pertanto l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba rimuovere dall'offerta di riferimento qualsiasi richiesta di pagamento di oneri di collaudo per servizi di configurazione delle centrali diversi da quelli inclusi nel paniere D.

## 6. INTERVENTI A VUOTO PER SERVIZI DI ACCESSO, INTERCONNESSIONE A TRAFFICO E CONFIGURAZIONI

59. Gli operatori richiedono la rimozione delle seguenti parti in quanto non attinenti ai servizi di cui ai Mercati 8, 9 e 10:
- Tabella 31 - Interventi a vuoto per disservizi trasmissivi;
  - Tabella 32 - Interventi a vuoto per degradi trasmissivi.
60. Nel merito l'Autorità richiama l'allegato A della delibera 417/06/CONS al punto 908 in cui dispone che Telecom Italia, in quanto operatore notificato sui mercati dell'interconnessione, nel rispetto dell'art. 46, espliciti nell'offerta di riferimento le condizioni di penali degli interventi a vuoto. Considerata anche la condivisione di tale posizione da parte degli operatori nell'ambito della consultazione l'Autorità intende ribadire quanto disposto dalla delibera 417/06/CONS.

## 7. PROCEDURE PER I SERVIZI DI SERVICE PROVIDER PORTABILITY E DI CARRIER PRESELECTION

61. Alcuni operatori ritengono che Telecom Italia non abbia recepito nell'Offerta di Riferimento alcuni obblighi previsti dalla Delibera 417/06/CONS in merito alla *Service Provider Portability*. In particolare non vengono recepite le modalità descritte nell'art. 14 comma 40 della citata Delibera.
62. Alcuni operatori ritengono inoltre che Telecom Italia non abbia recepito nell'Offerta di Riferimento alcuni obblighi previsti dalla Delibera 417/06/CONS in merito alla procedura di disattivazione della prestazione CPS. In particolare non è stato recepito il tempo minimo di avviso da parte di Telecom Italia all'operatore preselezionato nel caso in cui il cliente chieda la disattivazione della prestazione CPS direttamente all'operatore di accesso.
63. Viene pertanto richiesto un intervento dell'Autorità affinché Telecom Italia recepisca quanto previsto in merito al *Provisioning* del servizio di *Service Provider Portability* ed in merito alle procedure di disattivazione della prestazione CPS.
64. L'Autorità, effettuate le verifiche di quanto sopra riportato, ribadisce l'obbligo per Telecom Italia di recepire quanto disposto dall'art. 14 comma 40 della delibera 417/06/CONS in merito alle Procedure di *provisioning* per i servizi di *Service Provider Portability*. In particolare, l'Autorità ritiene che la sezione 3.9.1 del Manuale delle procedure di Telecom Italia 2007 vada riformulata in modo da attenersi a quanto disposto dall'art. 14 comma 40 della delibera 417/06/CONS.
65. L'Autorità, inoltre ribadisce l'obbligo per Telecom Italia di recepire quanto disposto dall'art. 25 della delibera 417/06/CONS in merito alle Procedure per la disattivazione della prestazione di CPS. In particolare, qualora il cliente chieda la disattivazione della prestazione di CPS direttamente all'operatore di accesso, quest'ultimo comunica all'operatore preselezionato, secondo modalità operative definite tra gli operatori, la richiesta di disattivazione formulata dal cliente con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta stessa ed indicando almeno le informazioni di cui all'art. 22 comma 3 della delibera 417/06/CONS. Pertanto, l'Autorità ritiene che la sezione 3.9.3 del Manuale delle procedure di Telecom Italia 2007 vada cambiata in modo da renderla conforme a quanto disposto dall'art. 25 comma 1 della delibera 417/06/CONS.

## 8. CONFIGURAZIONE DELLE NUMERAZIONI 12XY

66. Gli Operatori rilevano che Telecom Italia non ha inserito nell'elenco delle numerazioni non geografiche da configurare le numerazioni 12xy. Viene pertanto richiesto all'Autorità che venga imposto a Telecom Italia di introdurre tra le numerazioni non geografiche anche le numerazioni dedicate a servizi informazioni elenco abbonati (12xy) così come previsto dalla Delibera 417/06/CONS.
67. A tale proposito, con riferimento al comma 8 dell'art.12 della delibera 417/06/CONS relativo al prezzo iniziale del servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche, l'Autorità richiama il punto 753 dell'allegato A ove, con riferimento servizio di configurazione dei prezzi delle numerazioni non geografiche si ribadisce che tali prezzi e modalità di configurazione, applicandosi a tutte le numerazioni non geografiche, vigono anche per numeri 12xy. L'Autorità ritiene quindi che le numerazioni 12xy vadano incluse nell'elenco delle numerazioni non geografiche riportato nella sezione 3.1.6 dell'Allegato relativo al *Service Level Agreement* di Telecom Italia 2007.

#### 9. RITARDO DEL CRITERIO DI RISPOSTA SU NUMERI VERDI DI OPERATORE RAGGIUNTI DALLA CLIENTELA DI TELECOM ITALIA.

68. Le indicazioni contenute nella delibera 19/06/CIR relativamente all'istante in cui, ai fini della tassazione del servizio di interconnessione di originazione, debba essere trasmesso verso la rete di accesso il criterio di risposta da parte della rete di attestazione delle numerazioni 800 UUUUUU hanno dato luogo a differenti interpretazioni da parte degli operatori. In particolare, ad avviso di alcuni la delibera 19/06/CIR richiederebbe che la citata segnalazione fosse inviata immediatamente prima del messaggio fornito all'utente, relativo alla disponibilità di credito in termini di minuti di traffico verso la destinazione contattata; tale istante sarebbe caratteristico dell'avvio della fonia del centro servizi, preso a riferimento dalla delibera.
- In altri termini, nel caso di numerazioni con addebito al chiamato, impiegate per la fornitura di servizi telefonici mediante schede prepagate, sia la fase di digitazione del codice PIN della scheda sia quella di digitazione del numero del corrispondente non dovrebbero dar luogo ad alcun addebito a carico dell'operatore interconnesso da parte dell'operatore di originazione.
69. Al contrario, ritiene Telecom Italia che la delibera fissi l'istante di invio della segnalazione in questione immediatamente all'apertura del canale fonico con la numerazione 800, dovendosi pertanto addebitare il servizio di interconnessione per tutto il periodo impiegato per eventuali comunicazioni all'utente e da quest'ultimo per la digitazione del PIN e del numero del corrispondente.
70. Nello specifico Telecom Italia ritiene che nel caso di accesso a tali servizi, il rispetto della normativa tecnica sopra richiamata dovrebbe prevedere la generazione del criterio di risposta nel momento in cui viene raggiunta la piattaforma del servizio ed erogata la prima fonia al cliente chiamante. In altri termini, il criterio di risposta dovrebbe essere inviato a monte dal momento in cui, dopo la digitazione del codice 800uuuuu, la Rete Intelligente "traduce" detto codice in una numerazione geografica, la istrada sulla rete e raggiunge la piattaforma dedicata al servizio. Queste ultime attività avvengono nell'arco di uno o due secondi, dalla ricezione della nona cifra del codice digitato dal chiamante.
71. Tanto premesso, l'Autorità ribadisce sull'argomento che nel caso di specie vale il principio che i costi del servizio debbono ricadere sull'operatore che offre il servizio medesimo il quale ne terrà complessivamente conto nella fissazione del prezzo. Eventuali oneri derivanti dalle modalità di tariffazione al cliente finale o da prestazioni aggiuntive al servizio telefonico di base debbono essere, pertanto, assunti da chi offre il servizio e non possono essere trasferiti al fornitore delle risorse all'ingrosso.

72. Coerentemente a tale principio si esprime in più parti della delibera 19/06/CIR quando recita, ad esempio, che “Il criterio di risposta da parte dell’operatore interconnesso deve essere inviato quanto prima ... affinché si abbia, per le conversazioni andate a buon fine, la massima corrispondenza, per quanto possibile, tra la durata di occupato e la durata di conversazione” ovvero quando, con riferimento alle numerazioni gratuite che qui ci occupano, si esprime nel ritenere “che in linea generale il criterio di risposta debba essere inviato all’avvio della fonia del centro servizi raggiunto, anche in assenza di fatturazione al cliente finale tramite l’operatore di accesso”.
73. La dizione “centro servizi”, letta nel contesto della norma e sulla base dei principi più sopra riportati, deve intendersi come piattaforma di gestione del servizio e l’istante cui la delibera fa riferimento, va individuato in quello dell’apertura del canale fonico con la numerazione 800.
74. Per quanto precede, nel caso di impiego di numerazioni con addebito al chiamato per l’offerta di servizi telefonici mediante schede prepagate, l’Autorità ritiene equo convenire su un ritardo convenzionale massimo ammissibile, a partire dal quale comincerebbe in ogni caso la tassazione delle risorse di interconnessione. L’Autorità propone pertanto di consolidare quanto delineato nella delibera 19/06/CIR fissando un tempo massimo di 10 secondi tra “raggiungimento della piattaforma” e “invio del criterio di risposta”.

#### 10. IL RISPETTO DEL NETWORK CAP – OFFERTA DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO 2006 PUBBLICATA IL 21 MARZO 2007 IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA 83/06/CIR

75. Alcuni operatori hanno segnalato che il valore del contributo di attivazione su linea ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL e VDSL è diminuito del 2,3% anziché del 3,05% (corrispondente al valore IPC-4,75% previsto dalla delibera 4/06/CONS per il relativo paniere e per l’anno 2006). Inoltre, in merito ai servizi di prolungamento dell’accesso con portante in fibra, hanno evidenziato che Telecom Italia ha aumentato di circa il 27% il contributo di fornitura a vuoto. Pertanto è stato richiesto all’Autorità una verifica del rispetto dei vincoli di CAP e delle disposizioni della delibera n.4/06/CONS e n.83/06/CIR per i servizi soggetti a network cap per l’anno 2006;
- Con riferimento al contributo di qualificazione (completa/ridotta) per coppia singola per uso xDSL nell’ambito del servizio ULL, gli operatori oltre a segnalare un aumento rispetto all’offerta di riferimento 2005 di circa il 7,3%, sia nel caso di qualificazione completa che nel caso di qualificazione ridotta, richiedono all’Autorità di imporre a Telecom Italia la eliminazione del contributo per il servizio di qualificazione.
76. L’Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito alle quantità di riferimento, ha effettuato le verifiche richieste sull’Offerta di Riferimento 2006 pubblicata il 21 marzo 2007. Le condizioni economiche dei servizi presenti nell’Offerta di Riferimento 2006 suddetta che sono soggetti al meccanismo di controllo del network cap devono rispettare i vincoli di cui all’art. 36 comma 10 della delibera n. 4/06/CONS. Nello specifico Telecom Italia è tenuta ad applicare al valore nominale dei panieri le variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X sulla base delle seguenti modalità:
- Paniere A): IPC – 4,75%;
  - Paniere B): IPC – 4,75%;
  - Paniere C): IPC – 4,75%;
  - Paniere D): IPC – 4,75%;
- Ai sensi dell’art.2 comma 2 della delibera n.83/06/CIR, i valori di partenza cui applicare la variazione per l’anno 2006 sono i prezzi relativi all’anno 2005, approvati con la delibera 1/05/CIR ed il valore di riferimento dell’IPC utilizzato ai fini dell’applicazione del network cap è pari a +1,7%.

Ai sensi dell'art. 36 comma 3, ai fini dell'approvazione per l'anno 2006, le quantità di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2004 – 30 giugno 2005 comunicate da Telecom Italia all'Autorità nell'ambito del procedimento in oggetto.

Applicando quanto sopra riportato, l'Autorità ha rilevato le seguenti variazioni del valore dei panieri:

- Paniere A):  $IPC - 4,75\% = -3,05\%$ ;
- Paniere B):  $IPC - 4,75\% = -3,05\%$ ;
- Paniere C):  $IPC - 4,75\% = -3,05\%$ ;;
- Paniere D):  $IPC - 4,75\% = -3,05\%$ ;;

L'Autorità ritiene pertanto verificato il rispetto dei vincoli di network cap da parte di Telecom Italia per l'offerta di riferimento dei servizi di accesso disaggregato 2006.

In merito all'osservazione fatta dagli operatori sulla diminuzione del 2,3% del contributo su fornitura di linea ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL e VDSL va precisato che il vincolo di CAP non è da applicarsi al singolo servizio ma alla combinazione dei servizi appartenenti al paniere A. Per tale ragione, come evidenziato nell'allegato 1 alla presente delibera, tale diminuzione risulta giustificata se si considerano le quantità di riferimento vendute ed il vincolo di cap sull'intero paniere.

Con riferimento al contributo di qualificazione (completa/ridotta) per coppia singola per uso xDSL per servizio ULL, l'Autorità richiama l'art. 33 comma 1 della delibera 4/06/CONS in base al quale Telecom Italia è tenuta a certificare la velocità xDSL per ciascuna coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato, restituendo, a richiesta, l'indicazione della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall'operatore. Tale attività è fornita senza la corresponsione dei contributi. Pertanto l'Autorità conferma che Telecom Italia è tenuta a fornire la prestazione di qualificazione senza richiedere contributi all'operatore che ne fa richiesta.

#### 11. IL RISPETTO DEL NETWORK CAP – OFFERTA DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO 2007 PUBBLICATA IL 21 MARZO 2007 IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA 83/06/CIR

77. Alcuni operatori hanno segnalato che il valore del contributo di fornitura di singola coppia metallica attiva per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL e VDSL e lo stesso contributo relativo a due coppie metalliche attive per sistemi HDSL e ISDN PRA (paniere A) è rimasto invariato nel passaggio dall'offerta di riferimento relativa al 2006 a quella relativa al 2007. Analoga situazione è stata riscontrata nel caso di contributo di attivazione su due coppie metalliche non attive per sistemi HDSL e ISDN PRA e di contributi dovuti per lavori in rete di distribuzione per la predisposizione di una singola coppia o di due coppie simmetriche; In merito al servizio di *shared access*, gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia ha aumentato di circa il 20% il contributo di fornitura con splitter in centrale fornito da Telecom Italia; Infine, gli operatori hanno segnalato che il costo del servizio di trasformazione da accesso condiviso a FULL ULL è aumentato del 6,52%; Gli operatori, pertanto, hanno richiesto all'Autorità una verifica del rispetto dei vincoli di CAP e delle disposizioni della delibera n.4/06/CONS e n.83/06/CIR per i servizi soggetti a network cap per l'anno 2007;
78. Telecom Italia ha segnalato che il prezzo del contributo di attivazione dello "Shared Access con splitter fornito da Telecom Italia" è stato mantenuto differente da quello di attivazione "ULL su coppia attiva" in quanto il primo di tali valori deve remunerare l'attività di realizzazione di una permuta aggiuntiva rispetto a quelle che vengono svolte per fornire il servizio ULL su coppia attiva.

79. L'Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi di traffico ha effettuato le verifiche richieste. Le condizioni economiche dei servizi presenti nell'Offerta di Riferimento 2007 soggetti al meccanismo di controllo del network cap devono rispettare i vincoli di cui all'art. 36 comma 10 della delibera n.4/06/CONS. Nello specifico Telecom Italia è tenuta ad applicare al valore nominale dei panieri le variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X sulla base delle seguenti modalità:

- Paniere A): IPC – 4,75%;
- Paniere B): IPC – 4,75%;
- Paniere C): IPC – 4,75%;
- Paniere D): IPC – 4,75%;

I valori di partenza cui applicare la variazione per l'anno 2007 sono i prezzi relativi all'anno 2006, pubblicati da Telecom Italia con l'offerta di riferimento 2006 in data 21 Marzo 2007 in ottemperanza alle modifiche richieste con la delibera 83/06/CIR;

Ai sensi dell'art.33 della delibera n.4/06/CONS, ai fini dell'approvazione per l'anno 2007, le quantità di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2005 – 30 giugno 2006 comunicate da Telecom Italia all'Autorità nell'ambito del procedimento in oggetto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 36 comma 5 della delibera n.4/06/CONS ed all'art.2 comma 3 della delibera n.83/06/CIR il valore di riferimento dell'IPC utilizzato ai fini dell'applicazione del network cap è pari a +2,0% ;

Applicando quanto sopra riportato, l'Autorità ha rilevato le seguenti variazioni del prezzo dei panieri:

- Paniere A): IPC – 4,75% = - 2,75%;
- Paniere B): IPC – 4,75% = - 2,75%;
- Paniere C): IPC – 4,75% = - 2,75%;
- Paniere D): IPC – 4,75% = - 2,75%;

L'Autorità ha pertanto accertato il rispetto dei vincoli di network cap da parte di Telecom Italia per l'anno 2007.

In merito alle osservazioni, riportate al punto 3, relativamente al contributo di fornitura di singola/doppia coppia metallica attiva per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL e VDSL ed al contributo di fornitura di due coppie metalliche non attive per sistemi HDSL e ISDN PRA e dei contributi dovuti per lavori in rete di distribuzione per la predisposizione di una singola coppia o di due coppie simmetriche, l'Autorità osserva che l'invarianza dei prezzi 2007 rispetto a quelli 2006 è giustificata considerando le quantità di riferimento vendute (comunicate da Telecom Italia all'Autorità) ed il vincolo di network cap sull'intero paniere, come mostrato in allegato 1.

In merito ai costi di fornitura dello shared access, con splitter fornito da Telecom Italia, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba ottemperare a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della delibera n.83/06/CIR; ovvero, a partire dall'offerta di riferimento relativa al 2007, i costi di fornitura dello shared access, con splitter fornito da Telecom Italia, devono essere allineati a quelli di fornitura ULL su coppia attiva. Pertanto l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare il prezzo di 45,58 euro pubblicato in offerta di riferimento 2007 relativo alla fornitura del servizio di shared access con splitter fornito da Telecom Italia allineandolo a quello di fornitura di coppia ULL (coppia attiva).

Infine, in accordo a quanto segnalato dagli operatori, l'Autorità osserva che il costo del servizio di trasformazione da accesso condiviso a FULL ULL è aumentato del 6,52% passando da un valore di 12,11 euro (anno 2006) ad un valore di 12,9 euro (anno 2007). Tuttavia, considerate le quantità di riferimento vendute e comunicate da Telecom Italia all'Autorità, il vincolo di network cap relativamente al paniere B risulta essere verificato, come mostrato in allegato 1.

12. SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO NON SOGGETTI A NETWORK CAP (CO-LOCAZIONE, ENERGIA E CONDIZIONAMENTO) – OFFERTA DI RIFERIMENTO 2006 PUBBLICATA IL 21 MARZO 2007 AI SENSI DELLA DELIBERA 83/06/CIR.

80. Con riferimento al servizio di Co-locazione all'interno dell'edificio di centrale, gli operatori hanno segnalato un aumento, rispetto a quanto pubblicato nella RUO 2006 del 3/3/2006, del prezzo per i servizi di security (sia per la vigilanza che per la reception). La tabella 1 seguente riassume l'andamento dei prezzi dei servizi di co-locazione all'interno dell'edificio di centrale così come pubblicato nelle offerte di riferimento che si sono succedute dal 2005 al 2007.

**Tabella 1 - Condizioni economiche per il servizio di colocazione all'interno dell'edificio di centrale**

Servizi di cui alla offerta di colocazione di TI	OR 2005 del 15/04/2005	OR 2006 del 28/10/2005	OR 2006 del 3/3/2006	OR 2006 del 21/3/2007	OR 2007 del 31/10/2006	OR 2007 del 21/3/2007
Prezzo mq. - Superf. Lorda utilizzata	118,82	139,7	139,70	117,99	121,9	111,4
Servizio di Facility Management	24,85	24,85	24,85	22,87	24,85	21,56
Security - Presidio	5,09	5,09	5,09	6,73	5,09	6,34
Security - Reception	2,7	2,7	2,70	3,57	2,7	3,36

81. In particolare è possibile osservare, a seguito della ripubblicazione avvenuta il 21 marzo 2007 dell'offerta di riferimento per il 2006 ai sensi della delibera n.83/06/CIR, una riduzione del prezzo della superficie lorda utilizzata al metro quadro del 15,5% ed una riduzione del servizio di Facility management dell'8%. Viceversa i prezzi dei servizi di security sono aumentati.

82. Con riferimento all'occupazione prevista da ciascun modulo, gli Operatori segnalano che Telecom Italia nella propria offerta di riferimento riporta quanto segue: "L'occupazione prevista da ciascun modulo è pari a circa 4,2 mq, nel caso di richiesta per servizi di accesso disaggregato o di accesso condiviso alla rete locale, e a circa 2,1 mq nel caso di richiesta per i servizi di interconnessione, in entrambi i casi compatibilmente con i vincoli fisici della struttura della sala". Pertanto, gli Operatori richiedono che venga eliminato il termine "CIRCA" in modo da evitare ogni eventuale ambiguità nell'offerta di riferimento.

83. In merito al servizio di energia elettrica e di climatizzazione all'interno dell'edificio di centrale, gli operatori hanno evidenziato che Telecom Italia ha aumentato, con la ripubblicazione della RUO 2006 avvenuta il 21 marzo 2007, i prezzi di tre su quattro dei servizi offerti rispetto ai valori pubblicati, ai sensi della delibera n.4/06/CONS, il 3 marzo 2006, come mostrato nella seguente Tabella 2:

**Tabella 2 - Condizioni economiche per il servizio di energia elettrica e climatizzazione all'interno dell'edificio di centrale**

	OR 2005 del 15/04/2005	OR 2006 del 28/10/2005	OR 2006 del 3/3/2006	OR 2006 del 21/3/2007	OR 2007 del 31/10/2006	OR 2007 del 21/3/2007
Servizio Energia Elettrica fornito su impianti TI	2322,74	2489,48	2489,48	2493,61	2503,85	2557,58
Servizio Energia Elettrica fornito con Stazioni di energia e batterie OLO	982,16	1071,32	1071,32	1080,2	1262,36	1341,04
Servizio di climatizzazione con impianti di condizionamento ad espansione diretta	807,98	909,86	909,86	928,1	1097,32	1149,49
Servizio di climatizzazione con impianti di condizionamento ad acqua refrigerata	1408,26	1572,35	1572,35	1502,2	1670,78	1625,08

84. Con riferimento al servizio di energia elettrica all'interno dell'edificio di centrale con misuratori di energia, gli Operatori segnalano che, a fronte di una riduzione del prezzo della quota variabile, Telecom Italia ha aumentato i prezzi della quota fissa in modo considerevole, rispetto ai valori pubblicati il 3 marzo 2006. La seguente Tabella 3 illustra le variazioni dei prezzi rilevate:

Tabella 3 - Condizioni economiche per i servizi di energia elettrica all'interno dell'edificio di centrale con misuratori di energia						
	OR 2005 del 15/04/2005	OR 2006 del 28/10/2005	OR 2006 del 3/3/2006	OR 2006 del 21/3/2007	OR 2007 del 31/10/2006	OR 2007 del 21/3/2007
Servizio energia fornito su impianti TI: quota fissa	1304,44	1304,44	1304,44	1608,2	1276,97	1490,47
Servizio energia fornito con stazioni di energia e batterie OLO: quota fissa	42,06	42,06	42,06	194,79	35,48	332,71
Servizio energia: quota variabile	0,12	0,1373	0,1373	0,095	0,1401	0,115

85. A valle delle considerazioni su esposte, gli Operatori hanno richiesto all'Autorità una verifica puntuale della contabilità regolatoria di Telecom Italia, con particolare riferimento ai costi sottesi ai servizi di co-locazione, e di verificare che i costi pubblicati da Telecom Italia siano in linea con quanto previsto dalla delibera n. 83/06/CIR.
86. Telecom Italia, nella nota inviata all'Autorità in allegato all'offerta di riferimento per il 2006 pubblicata il 21 marzo 2007 dichiara di aver:
- Fatto riferimento ai dati e ai modelli di ribaltamento di cost accounting della contabilità regolatoria 2004 nella configurazione di costo FDC/HCA ai sensi dell'art. 7, comma 3 della delibera n.83/06/CIR;
  - Adottato un WACC, ai sensi dell'art.7, comma 5 della delibera 83/06/CIR, pari a 10,2% a partire dal 3 marzo 2006 e un WACC pari al 13,5% per il periodo dal 1 gennaio al 3 marzo 2006. In particolare Telecom Italia ha applicato un costo medio del capitale pari a 10,75% su tutto il 2006;
  - Adottato, per i costi di gestione degli operatori il criterio di pricing indicato dall'Autorità per l'applicazione delle rettifiche ex. Delibera n. 2/03/CIR;
  - Adottato, per il costo di energia, il valore di acquisto a consuntivo 2005 pari a 0,095 €/KWh a partire dal 1 gennaio 2006.
87. Telecom Italia ha inoltre comunicato all'Autorità di aver determinato il costo unitario (canone annuo al metro quadrato) della superficie lorda utilizzata e del servizio di facility management sulla base del centro di costo del sistema di contabilità regolatoria che contiene tutti i costi (ammortamenti, personale, esterni e ricarichi) afferenti alla sola superficie lorda utilizzata dagli impianti di TLC ed i costi correlati, afferenti alle prestazioni di facility management (manutenzione impianti, elevatori, estintori, ecc.). Il canone annuo dei servizi di security di presidio e di reception sono stati ottenuti da Telecom Italia a partire dal centro di costo che contiene tutti i costi afferenti alle prestazioni relative alle attività di security ovvero di presidio e reception per tutte le sedi di Telecom Italia adibite sia per impianti di TLC che per altri usi industriali.
88. Inoltre Telecom Italia ha reso noto all'Autorità che i costi specifici di commercializzazione verso OLO comprendono il capitale circolante netto, le perdite sui crediti (fondi e accantonamenti) e la gestione OLO (customer care verso OLO, fatturazione, gestione commerciale, ecc.). Le prime due componenti sono state ripartite su tutti i metri quadrati utilizzati per gli impianti di TLC. La restante componente di costo (gestione OLO) è stata attribuita ai metri quadrati venduti agli OLO. Complessivamente i costi specifici di commercializzazione hanno generato una incidenza complessiva sui servizi di co-locazione di circa il 6%.

89. Come anticipato Telecom Italia ha adottato, per il 2006, come prezzo della quota variabile per il consumo di energia, il prezzo di acquisto presso il fornitore esterno pari a 0,095 Euro/KWh cui corrisponde un costo per l'OLO di 832,20 Euro/anno (corrispondente ad un assorbimento annuo di 1 KW).
- Nel caso di servizio di Energia Elettrica senza misuratori di energia, il valore unitario del servizio (caso cosiddetto a consumo forfetario) è dato dal costo forfetario dell'energia suddetto sommato al costo di impianti di alimentazione (costi fissi) ed ai costi specifici OLO.
- Il prezzo del servizio di Energia Elettrica nel caso di misuratori di energia (quindi a consumo) è dato solo dalla componente fissa del costo degli impianti cui si aggiunge il consumo di energia misurato e valutato sulla base del suddetto costo unitario per KWh consumato.
90. Telecom Italia ha inoltre sostenuto, nell'allegato all'offerta di riferimento 2006 pubblicata il 21 marzo 2006, che gli aumenti dei servizi di energia all'interno dell'edificio di centrale con misuratore di energia (evidenziati nella tabella 3 precedentemente riportata) sono da imputarsi all'applicazione, ai sensi dell'art.7, comma 5 della delibera 83/06/CIR, di un costo della quota variabile di energia pari a 0,095 Euro/KWh (ovvero, secondo la interpretazione di Telecom Italia, il valore "di acquisto della sola energia"). Pertanto le componenti di costo che nella precedente proposta di offerta erano incluse nella quota variabile (costi delle funzioni aziendali di acquisto energia, imposta di fabbricazione, costi generali e di struttura legati alla gestione OLO, ricarichi legate alle funzioni operative delle divisioni di rete) sono state attribuite ora alle rispettive componenti di quota fissa del servizio in esame. In altri termini Telecom Italia, passando dal prezzo unitario della quota variabile di 0,1373 Euro/KWh a 0,095 Euro/KWh ha ribaltato sui costi fissi la differenza tra tali valori moltiplicata per 365gg e per 24 ore  $(0,1373-0,095)*365*24 = 370$  Euro. Ulteriore elemento che ha condotto ad una variazione dei costi è legato alla variazione dei costi dei cespiti a seguito dell'adozione della base di costo HCA. Nello specifico, stante le comunicazioni di Telecom Italia, la quota di costo di energia di 0,1373 Euro/KWh include (nel caso del servizio di energia elettrica fornito su impianti Telecom Italia) il costo di acquisto (0,095 Euro/KWh), una voce relativa all'imposta di fabbricazione (0,0206 Euro/KWh), più 0,0217 Euro/KWh relativi a funzioni acquisti di energia e ricarichi più costi generali e di struttura.

### Considerazioni dell'Autorità

91. L'Autorità ritiene utile richiamare, al fine di una migliore comprensione di quanto segue, che i prezzi unitari dei servizi di colocazione sono determinati a partire dai costi industriali (ammortamenti, costi operativi, ecc.) cui si somma il costo del capitale impiegato netto (sulla base del WACC definito dall'Autorità), i costi specifici OLO (di cui si discuterà in dettaglio nel seguito). Il costo totale è ripartito con un opportuno *driver* afferente al servizio specifico: sugli spazi industriali (metri quadrati) occupati in un anno, nel caso dei servizi riportati tabella 1 del precedente punto 80 e sui KWh consumati in un anno, nel caso dei servizi di cui alle tabelle 2 e 3 riportate nei punti 83 e 84. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della delibera n. 83/06/CIR, fatto salva l'approvazione dei prezzi per il 2006, le condizioni economiche dei servizi di colocazione energia e condizionamento sono da valorizzare sulla base della metodologia e del costo FDC/HCA.
92. In merito alla metodologia utilizzata per l'attribuzione dei costi, l'Autorità, nel richiamare la sezione 3.6.3 punto 130 della delibera n.83/06/CIR, ricorda che anche la metodologia FDC considera esclusivamente i costi pertinenti; ad esempio, nella valutazione dei costi relativi agli spazi e ai servizi collegati, sono da imputare esclusivamente i costi relativi agli stabili adibiti a centrale che ospitano gli Stadi di Linea e non tutti gli edifici, compresi quelli disponibili per altri usi.
93. Per quanto riguarda il costo del capitale, l'Autorità richiama il fatto che l'art. 7 comma 5 della delibera 83/06/CIR prevede che Telecom Italia adotti un valore del WACC pari al 10,2%

per i prezzi applicati a partire dal 3 Marzo 2006 e pari al 13,5% per il periodo dall' 1 Gennaio al 3 Marzo 2006. Non è quindi previsto che Telecom Italia adotti un valore medio tra 10,2% e 13,5% di WACC per il 2006.

94. Infine i costi di gestione operatori (costi di fatturazione, gestione del traffico, front end, nonché costi di natura finanziaria legati ai fondi di rischio per crediti vantati nei confronti degli operatori) vanno determinati sulla base di quanto disposto all'art. 7 comma 5 della delibera 83/06/CIR (in linea con le considerazioni di cui al punto 136 della stessa delibera), ove prevede che Telecom Italia adotti un mark-up medio individuato con modalità equa e trasparente al fine di ottenere un costo medio di gestione unico, applicabile sia alle proprie divisioni commerciali che agli operatori.
95. Con riferimento all'occupazione prevista da ciascun modulo, ai sensi del comma 4 dell'art.7 della delibera 83/06/CIR, Telecom Italia adotta, nell'offerta pubblicata in data 3 marzo 2006, come superficie da imputare ai moduli di co-locazione, 4,2mq, per i moduli da 600x600 mm e 2,1mq, per i moduli da 600x300 mm. Qualora Telecom Italia mantenga la previsione di un modulo unico in grado di ospitare un singolo telaio di dimensioni 600x300 mm, lo spazio ad esso associato è pari a 2,1 mq. Pertanto l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare l'offerta di riferimento eliminando elementi di ambiguità quali ad esempio la dicitura "circa" con riferimento alla dimensione dei moduli.
96. Per quanto riguarda la componente di costo unitario variabile dell'energia, come premesso l'Autorità ha osservato che a fronte della riduzione del costo da 0,1373 Euro/KWh a 0,095 Euro/KWh Telecom Italia ha ribaltato sui costi fissi le componenti di costo relative all'imposta di fabbricazione e altri costi di gestione ritenendo che alla luce del principio di orientamento al costo tali componenti andassero comunque remunerate. Tuttavia l'Autorità in merito ai costi di gestione richiama che l'art. 21 della delibera 4/06/CIR prevede che "Le condizioni economiche relative ai servizi di energia sono formulate sulla base del principio di non discriminazione interno-esterno. Eventuali costi aggiuntivi a quelli direttamente sostenuti verso i fornitori di energia sono ripartiti su tutti i consumi, inclusi quelli relativi alla fornitura per usi interni." Alla luce di quanto sopra riportato l'Autorità ha ritenuto necessario richiedere a Telecom Italia ulteriori dati contabili a giustificazione dei costi dichiarati.
97. L'Autorità, alle luce degli approfondimenti in merito ai costi dell'energia intercorsi con Telecom Italia, riconosce che la quota fissa del costo dell'energia debba includere l'imposta di fabbricazione e che una parte delle variazioni dei prezzi fissi sia legata al passaggio da costi correnti a costi storici. Tuttavia l'Autorità, alla luce delle verifiche effettuate sulla base di dati statistici ufficiali, ritiene che l'imposta di fabbricazione non possa mediamente incidere per più del 10%. L'Autorità ritiene inoltre che i costi generali di struttura legati alla fornitura dei servizi di colocazione agli OLO, valutati da Telecom Italia nell'ordine del 6% del costo unitario dei servizi di colocazione, siano eccessivi e non tengano conto dell'effetto delle variazioni dei costi commerciali. L'Autorità quindi ritiene, anche ai sensi dell'art. 21 della delibera 4/06/CONS, che i costi generali e di struttura non possa incidere per più del 4% del costo unitario del servizio di colocazione.
98. In conclusione l'Autorità, fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza, ritiene che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche dei servizi di colocazione per il 2006, con effetto dal 3 marzo 2006:
  - a. adottando, con riferimento all'occupazione prevista da ciascun modulo ed ai sensi del comma 4 dell'art.7 della delibera 83/06/CIR, come superficie da imputare ai moduli di co-locazione, 4,2mq, per i moduli da 600x600 mm e 2,1mq, per i moduli da 600x300 mm. Qualora Telecom Italia mantenga la previsione di un modulo unico in grado di ospitare un singolo telaio di dimensioni 600x300 mm, lo spazio ad esso associato è pari a 2,1 mq. Pertanto l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare l'offerta di riferimento eliminando elementi di ambiguità quali ad esempio la dicitura "circa" con riferimento alla dimensione dei moduli.

- b. Adottando, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della delibera 83/06/CIR, un WACC pari al 10,2% per i prezzi applicati a partire dal 3 Marzo 2006 e un WACC pari al 13,5% per il periodo dall' 1 Gennaio al 3 Marzo 2006. Non è quindi previsto che Telecom Italia adotti un valore medio tra 10,2% e 13,5% di WACC per il 2006.
- c. Determinando il prezzo al metro quadrato della superficie lorda utilizzata, del servizio di *Facility management, security*, e della quota fissa dell'energia, sulla base dei dati di contabilità regolatoria 2004 tenendo conto di quanto previsto dalla delibera 83/06/CIR in merito alla base di costo, al WACC (come indicato al punto precedente) ed ai costi di commercializzazione OLO. Telecom Italia deve comunque tener conto, nell'attribuzione dei costi fissi di energia e condizionamento, di quanto specificato nella sezione 3.6.3 punto 130 della delibera n.83/06/CIR, ovvero la metodologia FDC considerando esclusivamente i costi pertinenti.
- d. Adottando per la quota variabile di energia il prezzo di acquisto pari a 0,095 Euro/KWh.
- e. Adottando per la quota relativa all'imposta di fabbricazione dell'energia un valore non superiore al 10% del costo di acquisto dell'energia;
- f. I costi generali e di struttura non devono incidere per più del 4% del costo unitario dei servizi di collocazione (superficie lorda utilizzata, *facility management, security*, energia o condizionamento). La tabella seguente riporta i prezzi dei servizi di collocazione per il 2006 che scaturiscono dall'applicazione di quanto sopra esposto per il periodo che va dal 3 marzo a dicembre 2006 (WACC=10,2%, costi specifici OLO non superiore al 4% del costo unitario del servizio, imposta di fabbricazione pari al 10% del costo di acquisto dell'energia):

<b>Servizio di collocazione</b>	<b>Prezzo unitario del servizio (RUO 2006: rivalutazione AGCOM) Euro/anno</b>	<b>Confronto con prezzo unitario del servizio della RUO 2006 del 21 marzo 2007 Euro/anno</b>
Servizio EE tutto su impianti TI	2318,6	2493,61
Servizio CDZ ad acqua refrigerata	1355,6	1502,2
Servizio EE con Stazioni di energia e batterie OLO	971,6	1080,2
Servizio CDZ ad espansione diretta	928,1	928,1
Servizio energia fornito su impianti TI: quota fissa	1486,4	1608,49
Servizio energia fornito con stazioni di energia e batt. OLO: quota fissa	139,46	194,79
Servizio energia: quota Variabile	0,095/Euro/KWh	0,095/Euro/KWh
Superficie lorda	108,0	118,82
<i>Facility management</i>	22,50	24,85
<i>Security: presidio</i>	5,09	5,09
<i>Security: reception</i>	2,70	2,70

### 13. SERVIZI NON SOGGETTI A NETWORK CAP (CO-LOCAZIONE, ENERGIA E CONDIZIONAMENTO) – OFFERTA DI RIFERIMENTO 2007

99. Con riferimento al servizio di Co-locazione all'interno dell'edificio di centrale, la tabella 1 sopra riportata mostra una riduzione dei prezzi rispetto all'offerta di riferimento 2006 pubblicata il 21 marzo 2007. Tale diminuzione è giustificata da una lieve riduzione dei costi

industriali (ammortamenti, costi operativi, ecc.), di gestione OLO e dall'applicazione di un valore del WACC pari al 10,2%.

100. Con riferimento al servizio di energia elettrica all'interno dell'edificio di centrale, come mostrato nella Tabella 3 riportata nella sezione precedente, si osserva una riduzione dei costi fissi del servizio di energia fornito su impianti di Telecom Italia (da circa 1600Euro/anno a circa 1490Euro/anno), un aumento del servizio di energia fornito con stazioni di energia a batterie OLO da circa 190Euro/anno a circa 332 Euro/anno. A ciò si aggiunge che il prezzo della quota variabile di energia è passato da 0,095Euro per KWh a 0,115 Euro/KWh. L'Autorità ha altresì rilevato (tabella 2 precedentemente riportata) un aumento, rispetto a quanto pubblicato per il 2006 il 3 marzo 2006, del costo degli impianti di condizionamento ad espansione diretta (da circa 900 Euro/anno a circa 1150 Euro/anno) ed ad acqua refrigerata (da circa 1570Euro/anno a 1625 Euro/anno).
101. Con riferimento all'occupazione prevista da ciascun modulo, gli Operatori segnalano (come già evidenziato in merito all'offerta 2006) che Telecom Italia nella propria offerta di riferimento riporta che: "L'occupazione prevista da ciascun modulo è pari a circa 4,2 mq, nel caso di richiesta per servizi di accesso disaggregato o di accesso condiviso alla rete locale, e a circa 2,1 mq nel caso di richiesta per i servizi di interconnessione, in entrambi i casi compatibilmente con i vincoli fisici della struttura della sala". Pertanto, gli Operatori richiedono che venga eliminato il termine "CIRCA" in modo da evitare ogni eventuale ambiguità.
102. Pertanto, a valle delle considerazioni su indicate, gli Operatori hanno richiesto all'Autorità una verifica puntuale della contabilità regolatoria di Telecom Italia con particolare riferimento ai costi sottesi i servizi di collocazione e di verificare che i costi pubblicati da Telecom Italia siano in linea con quanto previsto dalla delibera n. 83/06/CIR.
103. Telecom Italia dichiara, nell'allegato all'offerta di riferimento 2007, di aver:
  - a. Fatto riferimento ai dati e modelli di ribaltamento di cost accounting della contabilità regolatoria 2004 nella configurazione di costo FDC/HCA;
  - b. Adottato un WACC pari a 10,2%;
  - c. Adottato per i costi di gestione degli operatori il medesimo criterio di pricing fornito dall'Autorità per l'applicazione delle rettifiche ex. Delibera n. 2/03/CIR;
  - d. Adottato, per il costo di energia, il valore di acquisto pari a 0,115 €/KWh di pre consuntivo 2006;
104. Telecom Italia ha inoltre comunicato, nell'allegato all'offerta di riferimento 2007, che gli aumenti dei servizi di energia all'interno dell'edificio di centrale con misuratore di energia (evidenziati nella tabella 3 precedentemente riportata) sono da imputarsi all'applicazione, ai sensi dell'art.7, comma 5 della delibera 83/06/CIR, di un costo della quota variabile di energia pari a 0,115Euro/KWh (ovvero il "valore di acquisto" della sola energia a pre consuntivo). Pertanto le componenti di costo che nella precedente proposta di offerta 2007 (pubblicata il 31 ottobre 2006) erano remunerate dalla quota variabile (ricarichi, imposta di fabbricazione, costi specifici OLO), sono state attribuite ora alle rispettive componenti di quota fissa del servizio in esame.
105. In merito ai costi fissi l'Autorità ha osservato un aumento rilevante dei costi degli impianti relativi ai servizi di energia con stazioni e batterie OLO e dei servizi di condizionamento ad espansione diretta. Tale aumento contrasta con la diminuzione dei costi degli impianti relativi ai servizi di energia con impianti di TI e di condizionamento ad acqua refrigerante.
106. Analogamente a quanto espresso in merito all'offerta di riferimento 2006, l'Autorità, alla luce degli approfondimenti in merito ai costi dell'energia intercorsi con Telecom Italia, riconosce che il costo dell'energia debba includere l'imposta di fabbricazione. Ritiene tuttavia, alla luce delle valutazioni effettuate sulla base dei dati statistici ufficiali disponibili, che l'imposta di fabbricazione dell'energia non possa essere, mediamente, superiore al 10% del costo di acquisto della sola energia. L'Autorità ha inoltre verificato che l'andamento previsto

per il prezzo dell'energia elettrica tra il 2006 ed il 2007 è in riduzione. Avendo valutato un prezzo medio per il 2006 pari a 0,095Euro/KWh, si ritiene opportuno confermare tale valore anche per il 2007. L'Autorità infine ritiene che i costi generali di struttura, valutati da Telecom Italia nell'ordine del 6% del costo unitario dei servizi di colocazione, siano eccessivi e non tengano conto dell'effetto delle variazioni dei costi commerciali. Per tale ragione si ritiene, anche ai sensi dell'art. 21 della delibera 4/06/CONS, che i costi generali e di struttura non possano incidere per più del 4% del costo unitario del singolo servizio di colocazione.

107. In conclusione l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche dei servizi di colocazione per il 2007 sulla base di quanto segue:
- a) con riferimento all'occupazione prevista da ciascun modulo, ai sensi del comma 4 dell'art.7 della delibera n.83/06/CIR, come superficie da imputare ai moduli di colocazione, 4,2mq, per i moduli da 600x600 mm e 2,1mq, per i moduli da 600x300 mm. Qualora Telecom Italia mantenga la previsione di un modulo unico in grado di ospitare un singolo telaio di dimensioni 600x300 mm, lo spazio ad esso associato è pari a 2,1 mq. Pertanto l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare l'offerta di riferimento eliminando elementi di ambiguità quali ad esempio la dicitura "circa" con riferimento alla dimensione dei moduli.
  - b) ripartendo i costi generali e di struttura relativi ai servizi di energia e condizionamento ai sensi dell'art.7 comma 5 della delibera n.83/06/CIR ed ai sensi dell'art. 21 della delibera 4/06/CONS, secondo il principio di parità di trattamento interno-esterno. Suddetti costi non possono comunque essere superiori al 4% del costo unitario del servizio di colocazione.
  - c) determinando il prezzo della superficie lorda utilizzata, *facility management*, *security*, e della quota fissa dell'energia sulla base dei dati di contabilità regolatoria 2004 tenendo conto di quanto previsto dalla delibera 83/06/CIR in merito alla base di costo (HCA), al WACC (10,2%) ed ai costi di commercializzazione OLO. Telecom Italia deve comunque tener conto, nell'attribuzione dei costi fissi di energia e condizionamento, di quanto specificato nella sezione 3.6.3 punto 130 della delibera n.83/06/CIR, ovvero la metodologia FDC considerando esclusivamente i costi pertinenti.
  - d) Telecom Italia è tenuta a giustificare, sulla base dei dati di contabilità regolatoria, i costi dei servizi di colocazione comunicando all'Autorità, per ciascun servizio, evidenziando e motivando le variazioni rispetto all'anno precedente, quanto segue:
    - Codice del centro di costo presente nel sistema di Co.Re di Telecom Italia;
    - Nome del servizio di cui all'offerta di riferimento;
    - Costi industriali;
    - Capitale impiegato netto e base di costo utilizzata;
    - Costo del capitale;
    - Costo totale (costi industriali sommati al costo del capitale);
    - Costi specifici per OLO;
    - Indicazione del *driver* su cui sono ripartiti i costi totali (spazi industriali, KWh);
    - Costo unitario;
    - La natura di ciascuna voce di cui sopra deve essere esaustivamente descritta;
  - e) adottando per la quota variabile di energia il prezzo medio di acquisto pari a 0,095 Euro/KWh;
  - f) Adottando per l'imposta di fabbricazione un valore non superiore al 10% del costo (prezzo di acquisto) della sola energia;

#### 14. SERVIZIO ULL DATI

108. La delibera n.4/06/CONS prevede, all'art.35 comma 4, che Telecom Italia introduca un servizio di accesso disaggregato dedicato relativo alla gestione dei soli servizi xDSL

(unbundling dati). Gli spazi impiegati al permutatore dell'operatore notificato sono i medesimi di quelli impiegati nel servizio di accesso disaggregato condiviso. Il comma 6 dello stesso articolo prevede che le condizioni di provisioning e assurance di tale servizio siano le stesse del servizio di full ULL. Le condizioni economiche del servizio unbundling dati sono le medesime di quelle previste per il servizio di full unbundling ed il servizio è fornito su linea attiva e non attiva.

109. Gli operatori lamentano che nell'offerta di riferimento per il 2007 Telecom Italia prevede che il passaggio della linea dal servizio unbundling dati al servizio Full ULL avvenga attraverso la cessazione del servizio unbundling dati ed alla successiva attivazione del servizio Full ULL su linea non attiva la cui complessità è stata più volte discussa. In alternativa l'OLO potrebbe richiedere l'attivazione del servizio Full ULL su una seconda linea non attiva (con evidenti impatti sulla clientela finale) e successivamente cessare la linea in unbundling dati.
110. Alcuni operatori in merito alla fornitura dei servizi di ULL dati, richiedono:
- che Telecom Italia possa applicare le condizioni economiche previste per il servizio di unbundling dati solamente a partire dalla data in cui renderà disponibile il servizio di unbundling dati nella sua completezza come previsto dalla normativa vigente;
  - che Telecom Italia preveda la funzionalità di migrazione della linea attiva in ULL dati al servizio Full ULL garantendo la continuità di servizio al cliente finale;
  - che Telecom Italia preveda, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n.83/06/CONS, la notifica dell'imminente passaggio della linea da SHA a ULL dati con almeno 3 giorni di preavviso rispetto alla data effettiva di variazione;
111. In merito alla fornitura del servizio ULL dati, l'Autorità conferma quanto previsto dall'art. 35 comma 5 della delibera n.4/06/CONS ovvero che nel caso in cui l'operatore abbia richiesto il servizio di accesso condiviso, qualora l'utente disdica il contratto di accesso al dettaglio con l'operatore notificato, il canone per il servizio diventerà quello relativo al servizio di unbundling dati. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba applicare le condizioni economiche previste per il servizio di ULL dati a partire dalla data in cui effettivamente è reso disponibile il relativo servizio. In aggiunta, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 della delibera n.83/06/CIR, con riferimento al passaggio da Shared Access a ULL dati, Telecom Italia è tenuta a fornire agli operatori alternativi una notifica dell'imminente cambio di regime tariffario da shared access a ULL dati con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data effettiva di variazione. In merito alle modalità di migrazione della linea attiva in ULL dati al servizio Full ULL Telecom Italia adeguerà la procedura a quanto previsto dalla vigente normativa.

## 15. SERVIZIO DI ACCESSO CONDIVISO

112. Gli operatori, osservano che la delibera 4/06/CONS prevede che "l'accesso condiviso consente la realizzazione nella parte alta dello spettro di servizi (voce e dati) con tecnologie xDSL di un operatore alternativo" mentre l'offerta di riferimento di Telecom Italia specifica che "in tale porzione di spettro l'operatore che ha richiesto l'accesso condiviso fornisce servizi basati su tecnologie xDSL tra quelle previste in offerta". Quindi, gli operatori richiedono che tale previsione venga rimossa consentendo all'operatore alternativo di offrire nella parte alta dello spettro i servizi basati sulle proprie tecnologie xDSL e non solamente quelle previste in offerta di riferimento.
113. Nel richiamare l'art. 11 comma 1 della delibera 4/06/CONS, l'Autorità conferma che l'accesso condiviso deve consentire la realizzazione nella parte alta dello spettro di servizi (voce e dati) con tecnologie xDSL di un operatore alternativo, mentre la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica da parte dell'operatore notificato. Le tecnologie potranno essere quelle previste in offerta di riferimento o altre tecnologie purché conformi alla normativa ETSI/ITU e alle norme tecniche di spectrum management dell'area cavo. Eventuali divergenze tra l'OLO e Telecom Italia in

merito alla utilizzabilità di una certa tecnologia xDSL potranno essere chiarite nell'ambito del tavolo tecnico sullo spectrum management dell'Autorità su richiesta di una delle parti. Pertanto si ritiene che Telecom Italia debba riformulare la sez. 3.1.1 della propria offerta di riferimento 2007 ai sensi del art. 11 della delibera 4/06/CONS.

## 16. TRASLOCO ESTERNO

114. Alcuni operatori segnalano che Telecom Italia ha implementato a livello retail il Trasloco esterno senza cambio numero della linea. Con il cosiddetto trasloco esterno, Telecom Italia offre ai propri clienti retail la possibilità di traslocare all'interno dello stesso distretto telefonico mantenendo il medesimo numero di telefono. Pertanto gli Operatori richiedono all'Autorità che Telecom Italia preveda tale funzionalità di trasloco esterno anche a livello wholesale per consentire agli operatori alternativi di offrire la medesima funzionalità alla propria clientela finale. Inoltre, si richiede che a fronte di ogni numerazione trasportata da una centrale ad un'altra a causa del trasloco esterno Telecom Italia provveda ad aggiornare il Data Base degli archi di numerazione che associa agli archi di numerazione l'identificativo della centrale di appartenenza.
115. In merito al servizio di Trasloco esterno implementato a livello retail da Telecom Italia, l'Autorità ritiene che, sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno la divisione di rete di Telecom Italia debba adottare tutte le misure tecnico-gestionali per consentire agli operatori alternativi di offrire lo stesso servizio alla propria clientela finale. Quindi l'offerta di riferimento 2007 dovrà prevedere l'acquisto da parte OLO del corrispondente servizio all'ingrosso con prezzo definito sulla base dell'orientamento al costo. L'Autorità ritiene inoltre giustificata la richiesta da parte OLO che a fronte di ogni numerazione trasportata da una centrale ad un'altra a causa del trasloco esterno Telecom Italia provveda ad aggiornare il Data Base degli archi di numerazione. Considerata la complessità della materia dell'aggiornamento del Data Base, l'Autorità concorda con quanto richiesto dagli operatori che in casi di rifiuto di un ordinativo per identificativo di centrale errato o mancante, Telecom Italia suggerisca insieme al rifiuto anche l'identificativo corretto

## 17. SERVIZIO DI ACCESSO DISAGGREGATO AI COLLEGAMENTI IN RAME DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI TELECOM ITALIA

116. Alcuni operatori richiamano che l'offerta di riferimento di Telecom Italia riporta che la "qualificazione della coppia per sistemi xDSL debba essere richiesta dagli operatori" (cfr 6.1.1) e che, l'operatore, "si deve impegnare a non modificare in fase di esercizio la destinazione d'uso della coppia" (cfr . 6.1.4) senza che lo abbia notificato a TI. Secondo gli operatori tale previsione contrasta con quanto stabilito nella delibera n.4/06/CONS all'art. 33 in cui è previsto che Telecom Italia certifica la velocità xDSL per ciascuna coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato, restituendo, a richiesta, l'indicazione della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall'operatore. Tale attività è fornita senza la corresponsione di contributi. Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato xDSL con velocità superiore a quella certificata in fase di attivazione è tenuto a darne comunicazione all'operatore notificato solo in fase di richiesta di ripristino guasti, ai fini delle attività di assurance sulla stessa. Viene pertanto richiesto che l'offerta di riferimento recepisca quanto definito all'art.33 della delibera n.4/06/CONS e che quindi Telecom Italia preveda nei propri sistemi la modalità con la quale gli OLO, in fase di richiesta di attivazione con qualificazione del doppino, possono richiedere la massima velocità garantita.
117. L'Autorità ritiene di accogliere la richiesta degli operatori essendo la previsione di Telecom Italia difforme dall'intento dell'articolo 33 della delibera 4/06/CONS. Telecom Italia è tenuta

pertanto a riformulare, per il 2007, la previsione suddetta attenendosi al dettato dell'articolo sopra menzionato.

118. Gli operatori richiamano l'attenzione dell'Autorità sulla tabella 4 (Contributi aggiuntivi relativi alla coppia in rame) dell'offerta di riferimento di Telecom Italia in cui si prevede la voce di costo "lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetrica in rame" "dovuto nel caso in cui l'operatore richieda una coppia non attiva la cui predisposizione necessita di permuta nei punti di sezionamento della rete di distribuzione". A tale proposito gli operatori dichiarano che nell'ultima fattura ricevuta da parte di Telecom Italia relativa alla attivazione del servizio di unbundling sono stati fatturati costi aggiuntivi per i predetti lavori di rete nel 80% dei casi. Viene quindi richiesta la rimozione di tale voce di costo dall'offerta di riferimento.
119. L'Autorità ritiene che tale contributo possa essere giustificato solo qualora non incluso nelle attività di fornitura di coppia non attiva già remunerate a Telecom Italia. Pertanto Telecom Italia è tenuta a fornire giustificazione di tali costi nell'ambito della contabilità regolatoria.
120. In merito allo SLA Plus Assurance alcuni operatori richiamano che l'Offerta di Riferimento prevede un contributo oneroso (235,96€ per ogni segnalazione) rispetto alle tempistiche di risoluzione "garantite". Lo SLA plus infatti prevede la risoluzione del 95% dei casi in 8 ore lavorative (ovvero entro il giorno solare successivo la segnalazione) e la risoluzione del restante 5% in 12 ore lavorative. Lo SLA base risulta nel 70% dei casi nettamente migliorativo rispetto lo SLA plus, nel 95% dei casi paragonabile e solamente nell'ultimo 5% dei casi lo SLA base è peggiorativo rispetto allo SLA plus. Gli OLO richiedono che le prestazioni dello SLA plus siano migliorative rispetto a quelle dello SLA base, ad esempio prevedendo la risoluzione del 95% dei casi entro 4 ore lavorative e la risoluzione del rimanente 5% dei casi entro 8 ore lavorative.

Risoluzione del:	SLA base	SLA plus
70% dei casi	Entro il giorno solare della segnalazione (migliorativo)	Entro 8 ore lavorative (peggiorativo)
95% dei casi	Entro il terzo giorno solare dalla segnalazione (leggermente peggiorativo)	Entro 8 ore lavorative (leggermente migliorativo)
100% dei casi	Non sono previsti sla	Entro 12 ore lavorative (migliorativo)

121. L'Autorità nel richiamare l'art.39 della delibera n.4/06/CONS, conferma le prestazioni che devono essere garantite nel caso di SLA PLUS Assurance di 8 ore lavorative per il 95% delle richieste e 12 ore lavorative nel 100% dei casi.
122. In merito allo SLA plus di assurance ULL, la delibera n.83/06/CIR (art.6, comma 4) prevede che Telecom Italia adegui l'offerta di riferimento prevedendo che non sia dovuto alcun pagamento per i ripristini avvenuti al di fuori dei tempi garantiti.
123. Tuttavia gli operatori hanno evidenziato che, sebbene Telecom Italia abbia adeguato la propria offerta di riferimento ai sensi dell'articolo su menzionato, la stessa ha rimosso la corresponsione delle penali nel caso in cui il ripristino avvenga al di fuori dei tempi garantiti. Pertanto, l'Autorità invita Telecom Italia a ripristinare, per il 2007, le suddette penali ai sensi l'art. 39 comma 14 della delibera 4/06/CONS, modificando in tal senso la sezione 4.6.1 del documento relativo agli SLA dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche.

## 18. SERVIZIO DI ACCESSO DISAGGREGATO AI COLLEGAMENTI IN RAME DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI TELECOM ITALIA IN MODALITÀ VIRTUALE (VULL)

124. Gli operatori dichiarano che si sono verificati dei casi in cui Telecom Italia ha fornito inizialmente un esito positivo di fattibilità e solo successivamente ha inviato una fattibilità negativa per la stessa richiesta creando problemi con i propri clienti finali.
125. Gli operatori inoltre evidenziano che Telecom Italia non ha recepito nell'OR 2007 quanto previsto nella delibera n.83/06/CIR all'art.3 comma 3. Infatti, con specifico riferimento ai casi di ampliamento delle risorse di co-locazione in siti in cui l'operatore richiedente ha già avuto accesso senza tuttavia essere messo, per mancanza di risorse, nelle condizioni di attivare il numero minimo previsto di coppie per modulo, tale comma prevede che, fino alla messa a disposizione di tali risorse, Telecom Italia garantisca all'operatore alternativo l'attivazione in VULL delle linee fino al raggiungimento di 2000 linee per modulo,.
126. L'Autorità, esaminate le richieste da parte degli Operatori, non ritiene giustificabili esiti di fattibilità contraddittori per la stessa richiesta. L'Autorità inoltre conferma l'obbligo per Telecom Italia previsto dall'art.3, comma 3 della delibera 83/06/CIR e pertanto Telecom Italia è tenuta a riformulare in tal senso la propria offerta di riferimento per il 2007.
127. Alcuni operatori evidenziano che Telecom Italia ha previsto, nel caso di mancata migrazione da VULL a ULL, delle penali differenziate per tipologia di cliente.
128. L'art.3 comma 4 della delibera n.83/06/CIR prevede che l'offerta del VULL termina trascorsi 90 giorni a partire dalla messa a disposizione dell'operatore alternativo di tutte le risorse di co-locazione necessarie al passaggio all'unbundling fisico. Telecom Italia, decorso tale termine, garantisce la continuità del servizio VULL, e può applicare penali progressive in capo all'operatore alternativo che non sia passato all'unbundling fisico. Tali penali potranno applicarsi unicamente trascorsi 90 giorni dal momento in cui l'operatore è stato messo in condizioni di effettuare l'attivazione dell'accesso disaggregato.
129. Gli operatori richiedono che Telecom Italia elimini dall'offerta di riferimento la differenziazione delle penali, mantenendo esclusivamente quelle relative ai clienti residenziali essendo tale differenziazione inaccettabile dal momento che un cliente può essere residenziale o affari con l'OLO indipendentemente dallo stato del cliente stesso in Telecom Italia. Inoltre, gli operatori richiedono che Telecom Italia preveda una penale per ritardo di migrazione (VULL – ULL) pari al 50 % del canone mensile del servizio VULL per ogni mese di ritardo.
130. L'Autorità, ritiene che non sussista alcuna motivazione per una differenziazione del cliente finale al fine dell'applicazione delle penali suddette. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba riformulare la sezione 12.3 della propria offerta di riferimento per il 2007, prevedendo una penale unica per utenti residenziali.

## 19.FORNITURA DEI SERVIZI DI UNBUNDLING

131. Gli operatori evidenziano che l'offerta di riferimento 2007 prevede che "Telecom Italia può chiedere all'Operatore richiedente la fornitura (eventualmente a quello intermedio) copia/e del contratto sottoscritto dal cliente, nonché della manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia stessa". Tale condizione contrasta con quanto previsto nella precedente offerta di riferimento, secondo cui tale richiesta poteva essere avanzata da Telecom Italia solamente in caso di contestazione da parte del cliente finale. Gli operatori richiedono pertanto il mantenimento, per il 2007, di quanto precedentemente pubblicato da Telecom Italia, ovvero che la richiesta all'OLO di copia/e del contratto sottoscritto dal cliente possa essere avanzata da Telecom Italia solamente in caso di contestazione da parte del cliente finale.
132. L'art. 31 della delibera n.4/06/CONS prevede che la capacità di evasione giornaliera minima di ordinativi relativi a servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale sia di 10.000 ordinativi per giorno lavorativo. Alcuni operatori evidenziano che Telecom Italia non ha ottemperato a tale obbligo per cui richiedono che Telecom Italia riformuli l'offerta di

riferimento 2007 in merito a tale punto. L'Autorità conferma l'obbligo per Telecom Italia di adeguare le proprie condizioni di fornitura, per il 2007, in modo da ottemperare all'obbligo di suddetto valore di capacità di evasione giornaliera minima.

## 20. IL PROCESSO DI ASSURANCE

133. Il processo di assurance prevede che l'operatore alternativo attivi una segnalazione di disservizio nei confronti di Telecom Italia la quale, a sua volta, inoltra tale segnalazione al fornitore per la risoluzione del disservizio. Il fornitore comunica l'avvenuta risoluzione del disservizio alla divisione centrale di TI. Quest'ultima comunica il completamento dell'intervento di assurance al operatore alternativo che, a valle delle proprie verifiche, conferma (o meno) l'avvenuta risoluzione del disservizio. Ricevuta la conferma da parte dell'operatore alternativo, Telecom Italia chiude la segnalazione di disservizio. Nel caso in cui l'operatore alternativo riscontri il persistere del disservizio la segnalazione viene mantenuta aperta.
134. Gli operatori lamentano che il processo di *assurance* descritto nella proposta di offerta di Telecom Italia prevede che, fatto salvo il caso in cui l'OLO non accetti la chiusura del TT (*Trouble Ticket*) in quanto ha riscontrato la persistenza di problemi sulla linea, la data e l'orario della chiusura del TT viene concordata tra l'operatore e TI e non alla data di notifica all'OLO. Secondo gli operatori tale previsione risulta in contrasto con l'orientamento dell'Autorità espresso nella delibera n.19/06/CONS in cui si "ritiene pertanto necessario che, analogamente a quanto già disposto per l'offerta dei circuiti parziali con la delibera n. 3/04/CIR, tutti gli SLA di assurance relativi ai servizi di interconnessione debbano includere una procedura di chiusura concordata del guasto che preveda che Telecom Italia segnali all'operatore alternativo l'avvenuto intervento, prima della chiusura dell'attività, affinché quest'ultimo possa verificare l'effettivo funzionamento del servizio. La segnalazione sospende i termini per il conteggio degli SLA. L'intervento di assurance si considera effettivamente chiuso solo a seguito dell'esito positivo della verifica dell'operatore alternativo, mentre in caso di esito negativo il conteggio dei giorni nel calcolo delle penali riprende a partire dalla originaria segnalazione di guasto".
135. Gli operatori richiamano inoltre l'art.6 comma 6 della delibera n.83/06/CIR ove stabilisce che "Telecom Italia e gli operatori alternativi, definiscono all'interno del sistema di gestione accessibile agli OLO, meccanismi automatici di notifica, a carico della direzione rete di Telecom Italia, in grado di evidenziare date ed orari certi di rilascio dei circuiti in attivazione ed assurance da utilizzare nel calcolo degli importi delle penali." Anche in questo caso gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorità che risponde ad una necessità più volte espressa relativa alla difficoltà riscontrata nella chiusura dei disservizi e del relativo computo delle performance fornite da Telecom Italia.
136. L'Autorità, alla luce delle segnalazioni sopra riportate, intende sollecitare la riformulazione dell'offerta di riferimento 2007 in merito alla gestione del processo di assurance conformemente all'orientamento normativo sopra richiamato. Nello specifico è opportuno che la data e ora della chiusura del disservizio non possa essere antecedente la notifica della chiusura da parte di Telecom Italia e che quest'ultima, qualora necessiti di intervenire a casa cliente e concordi un appuntamento con il cliente medesimo, notifichi la sospensione del TT tempestivamente attraverso i sistemi di assistenza tecnica agli OLO indicando la data dell'appuntamento.
137. Gli operatori richiamano l'art.6 comma 7 della delibera n.83/06/CIR ove prevede che "Telecom Italia introduce uno SLA di assurance per lo Shared Access nel 100% dei casi ed include interventi anche nei giorni festivi, al pari di quanto previsto nelle offerte di assistenza di Telecom Italia ai propri utenti finali". Gli stessi evidenziano altresì che tale previsione debba riferirsi anche e soprattutto al servizio Full ULL e ULL dati il cui livello di servizio di

assurance garantisce tempi certi solamente nel 95% dei casi. Viene pertanto richiesto all'Autorità un intervento che obblighi Telecom Italia a prevedere per i servizi Full ULL e ULL dati livelli di servizio di assurance equivalenti a quelle previste per il servizio SA.

## 21. SLA DI ASSURANCE PER COLOCAZIONE VIRTUALE – SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

138. Gli operatori richiamano che l'offerta di riferimento prevede che "Le richieste del servizio di accompagnamento in centrale per interventi dell'operatore, o ditte da lui incaricate, per le attività di manutenzione e provisioning, comportano la presenza del personale Telecom Italia sul sito entro 4 ore lavorative dalla richiesta. In caso di SLA Plus la presenza è assicurata entro 4 ore solari." Tale indicazione non sarebbe secondo le società scriventi conforme alle disposizioni della delibera n. 83/06/CIR, che stabilisce (art. 6 comma 10) che "Gli SLA di assurance dei servizi di co-locazione virtuale sono integrati consentendo che le richieste di ingresso in centrale vengano evase 365 giorni all'anno h 24, entro 4 ore dalla richiesta nel 100% dei casi." Viene pertanto richiesto che il servizio di accompagnamento sia garantito sempre entro 4 ore solari.
139. L'Autorità conferma l'obbligo di cui all'art.6 comma 10 della delibera n. 83/06/CIR in capo a Telecom Italia la quale è pertanto tenuta a riformulare l'offerta di riferimento 2007 in merito al servizio di accompagnamento suddetto.

## 22. SERVIZIO DI CO-MINGLING

140. Il servizio di co-locazione VIRTUALE C (co-mingling) consiste nella possibilità di co-locare, in locali dell'operatore notificato, apparati di proprietà dell'operatore richiedente con manutenzione a cura dello stesso. In tale caso l'operatore concorrente e quello notificato condividono spazi ed accessi.
141. Gli operatori richiamano che a pagina 53 dell'offerta di Telecom Italia è riportato che " Il servizio di comingling prevede la possibilità per gli Operatori di co-locare propri apparati in spazi all'interno di sale condivise con Telecom Italia; per tale servizio, gli Operatori e le ditte incaricate potranno accedere a detti locali per effettuare le attività di installazione, di esercizio e di manutenzione dei propri apparati e per le attività di provisioning previa richiesta del servizio di accompagnamento da parte del personale di Telecom Italia. L'erogazione del servizio di accompagnamento è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico contratto".
142. La delibera n.83/06/CIR, all'articolo 6 comma 12, stabilisce che " Il servizio di co-mingling non è condizionato alla predisposizione di misure di segregazione, è offerto in sala Telecom Italia con accompagnamento. Circa la finalità del servizio di co-locazione virtuale e di comingling Telecom Italia adegua l'offerta 2007 a quanto previsto all'art.13, comma 3, della delibera n. 4/06/CONS".
143. A pagina 54 dell'offerta di Telecom Italia è riportato che " La collocazione in co-mingling è indirizzata alle sole sedi di nuova attivazione, presso le quali non è stata realizzata alcuna forma di co-locazione da parte di alcun Operatore e può essere richiesta indipendentemente dall'eventuale disponibilità, nella stessa sede, di risorse per la co-locazione fisica".
144. Gli operatori pertanto richiedono che venga rimossa la limitazione per la quale la collocazione in comingling debba essere indirizzata solamente alle sedi di nuova attivazione.
145. L'Autorità richiama che l'art.17 comma 8 della delibera n.4/06/CONS indica che "L'operatore notificato prevede soluzioni alternative di co-locazione (ad esempio co-mingling) e soluzioni di co-locazione virtuale, al fine di consentire comunque l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, in particolar modo anche nei siti dove non è ancora resa disponibile la co-locazione fisica". Inoltre l'art.21 comma 4 specifica che l'operatore notificato esplicita nell'Offerta di Riferimento: "la possibilità di richiedere i servizi di co-locazione virtuale

(incluso il co-mingling) anche indipendentemente dalla disponibilità di risorse per la collocazione fisica di un sito di Telecom Italia; “.

146. L’Autorità pertanto non ravvede nelle delibere alcuna limitazione in merito alla fornitura del servizio di collocazione in co-mingling presso sedi di nuova attivazione. Ritiene pertanto che l’offerta di riferimento 2007 vada riformulata eliminando tale restrizione.

### 23. STUDI DI FATTIBILITÀ

147. La delibera n. 83/06/CIR all’articolo 3, Comma 2 stabilisce che “Telecom Italia modifica le modalità di fornitura degli studi di fattibilità prevedendo che, qualora la soluzione di collocazione richiesta dall’operatore abbia esito negativo, senza eccessivo aggravio nei tempi e nei costi, il medesimo studio di fattibilità fornisca automaticamente l’analisi delle successive soluzioni disponibili nel sito al fine di risolvere l’esigenza espressa dall’operatore. E’ altresì eliminato ogni vincolo in offerta di riferimento circa il numero massimo di studi di fattibilità offerti agli operatori.”

148. Gli operatori richiamano che a pag. 70 della offerta di riferimento 2007 di Telecom Italia è riportato quanto segue:

“A seguito della richiesta da parte di un Operatore di servizi di co-locazione (compresi i raccordi interni), Telecom Italia, compatibilmente con la capacità lavorativa complessiva a disposizione, avvia uno studio di fattibilità. La capacità lavorativa complessiva risulta essere di 35 studi di fattibilità per sito al mese per Network Operation Area (ex RO). La tipologia della fattibilità viene classificata in base alla richiesta dell’Operatore:

- fattibilità “standard”: prevede l’analisi di un’unica soluzione di collocazione in un sito di centrale;
- fattibilità “standard plus” prevede l’estensione dell’analisi a soluzioni alternative secondo una scala di priorità definita dall’Operatore stesso nella richiesta, fino a trovare la prima che soddisfa le necessità espresse;
- fattibilità “a progetto”: rientrano in tale casistica progetti articolati e complessi, quali ad esempio quelli che richiedono servizi di collocazione in più sedi, quelli che richiedono correlazioni con servizi forniti sul/sui siti, quelli che richiedono la valorizzazione di più soluzioni.

149. Gli operatori evidenziano che sebbene la delibera n.83/06/CIR stabilisca che “.. senza eccessivo aggravio nei tempi e nei costi, il medesimo studio di fattibilità fornisca...”, a pag.74 dell’Offerta di Telecom Italia e nel documento “Service Level Agreement dei servizi di co-locazione di Telecom Italia” (pag.5) si evince che i costi sono stabiliti in funzione della tipologia di fattibilità richiesta. In particolare nel caso di studio di fattibilità “standard plus”, l’unico caso che prevede l’estensione dell’analisi a soluzioni alternative, il costo della fattibilità verrebbe maggiorato del 30%. Inoltre, da quanto si evince nell’offerta, i tempi per la fornitura degli studi di fattibilità “standard” e “standard plus” sono sensibilmente diversi (si passerebbe da 15 a 25 gg lavorativi). Infine, in contrasto con la delibera n.83/06/CIR, la capacità lavorativa complessiva risulta essere limitata a 35 studi di fattibilità per sito al mese per Network Operation Area (ex RO). Telecom Italia ha indicato nell’offerta di riferimento che è in grado di operare, secondo gli SLA previsti per gli studi di fattibilità, per una produzione massima di 35 studi/mese per realtà territoriale e che per la quantità eccedente tale capacità mensile farà quanto è nelle sue possibilità in un’ottica “best effort”;

150. In conclusione gli operatori richiedono che Telecom Italia, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n.83/06/CIR, ed al fine di rendere utilizzabile dagli Operatori la nuova modalità di fornitura degli studi di fattibilità:

- rimuova la limitazione relativa al numero massimo di studi di fattibilità mensili per Network Operation Area (ex RO);

- rimuova la differenziazione tra diverse tipologie di studi di fattibilità prevedendo la fornitura automatica delle successive soluzioni disponibili nel sito al fine di risolvere l'esigenza espressa dall'operatore;
- nel caso vengano fornite soluzioni alternative elimini o riduca sensibilmente sia l'aumento del costo da imputare all'Operatore sia l'incremento dei giorni lavorativi previsti come SLA;
- nel caso in cui non sia rispettato lo SLA di 15 giorni lavorativi, il costo di fattibilità debba essere annullato.

151. L'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare la propria offerta di riferimento 2007 in ottemperanza all'articolo 3, comma 2 della delibera n. 83/06/CIR ove stabilisce che "Telecom Italia modifica le modalità di fornitura degli studi di fattibilità prevedendo che, qualora la soluzione di co-locazione richiesta dall'operatore abbia esito negativo, senza eccessivo aggravio nei tempi e nei costi, il medesimo studio di fattibilità fornisca automaticamente l'analisi delle successive soluzioni disponibili nel sito al fine di risolvere l'esigenza espressa dall'operatore. E' altresì eliminato ogni vincolo in offerta di riferimento circa il numero massimo di studi di fattibilità offerti agli operatori."

#### 24. SERVICE LEVEL AGREEMENT PER IL PROVISIONING

152. La delibera 83/06/CIR all'art. 6 comma 9 prevede che: "Telecom Italia riformula gli SLA nel rispetto puntuale della delibera n. 4/06/CONS sia con riferimento ai raccordi interni di centrale, prevedendo SLA garantiti nel 100% dei casi, sia con riferimento agli SLA premium per i servizi di co-locazione, inserendoli nell'allegato sugli SLA di co-locazione".

153. Gli operatori segnalano che nell'offerta di riferimento non è previsto alcuno SLA Premium relativamente agli SLA di provisioning relativi ai servizi di co-locazione.

154. L'Autorità concorda che Telecom Italia debba riformulare la propria offerta di riferimento 2007 pubblicando le condizioni relative agli SLA premium, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera 83/06/CIR all'art. 6 comma 9.

#### 25. ASSURANCE PER I RACCORDI INTERNI TRA OPERATORI

155. La delibera 4/06/CONS per quanto concerne il ripristino dei raccordi interni prevede all'art. 39 comma 15 uno SLA al 100%, tale richiesta è stata ribadita dalla delibera n.83/06/CIR all'art. 6 comma 9 ove indica che Telecom Italia riformula gli SLA nel rispetto puntuale della delibera n.4/06/CONS sia con riferimento ai raccordi interni di centrale, prevedendo SLA garantiti nel 100% dei casi, sia con riferimento agli SLA premium per i servizi di co-locazione, inserendoli nell'allegato sugli SLA di co-locazione.

156. Gli operatori richiamano che a pagina 16 della propria offerta, Telecom Italia propone SLA con tempi di ripristino nel 90% dei casi. Viene pertanto richiesto che Telecom Italia rispetti quanto previsto dalla delibera n.4/06/CONS all'art.39 e dalla delibera n.83/06/CIR all'art. 6, prevedendo per il ripristino dei raccordi interni uno SLA nel 100% dei casi in qualsiasi fascia temporale.

157. L'Autorità conferma l'obbligo per Telecom Italia di riformulare la propria offerta per il 2007 in merito allo SLA suddetto prevedendo tempi di ripristino per il 100% dei casi.

#### 26. PENALI PER I RACCORDI INTERNI TRA OPERATORI

158. Gli operatori richiamano che a pagina 17 dell'offerta di riferimento, probabilmente per un rifiuto, Telecom Italia riferisce le penali ai ritardi sui tempi di intervento e non sui tempi di ripristino, come di seguito mostrato:

159. Viene pertanto richiesta la corretta formulazione legata ai tempi di ripristino e non di intervento, così come previsto dall'art.39 comma 16 della delibera 4/06/CONS e dalla delibera 83/06/CIR.

## 27. PREDISPOSIZIONE DEI DATA BASE RELATIVI ALLA RETE DI ACCESSO

160. L'articolo 27 della delibera n.4/06/CONS prevede che Telecom Italia debba predisporre specifiche banche dati e database contenenti "le informazioni sulle disponibilità di spazi di collocazione nei singoli siti e su ciascuno Stadio di Linea aperto all'unbundling con il dettaglio dell'occupazione degli spazi per moduli unbundling e interconnessione, con indicazioni di tipo anagrafico e tipologia degli impianti di condizionamento ed energia, con indicazioni sul livello di riempimento dei permutatori e l'occupazione di coppie al permutatore.....".

161. Gli operatori lamentano l'assenza nell'offerta di riferimento di ogni riferimento a suddetto Data Base. Viene quindi richiesto all'Autorità imponga a Telecom Italia il rispetto di quanto previsto dalla delibera 4/06/CONS art. 27.

162. L'Autorità intende richiamare Telecom Italia ad ottemperare a quanto previsto dall'art.27 della delibera n.4/06/CONS.

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Enzo Savarese , relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## DELIBERA

### Articolo 1

#### **(Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2007 relativa ai mercati 8,9,10,11 di Telecom Italia)**

1. Sono approvate le condizioni economiche dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento presentata in data 30 ottobre 2007 da Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2007, relativamente ai servizi inclusi nei panieri di *network cap*, fatto salvo quanto previsto agli articoli da 2 a 7.
2. Sono approvate le condizioni economiche delle Offerte di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato presentate in data 21 marzo 2007 da Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2006 e 2007, relativamente ai servizi inclusi nei panieri di *network cap*, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8.
3. Le condizioni economiche dei servizi non inclusi nei panieri di *network cap* sono approvate fatto salvo quanto previsto agli articoli da 2 a 8 e sino alla verifica dei costi sottostanti tali condizioni economiche.

### Articolo 2

#### **(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'accesso ai servizi dedicati ad internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'operatore interconnesso su base forfetaria (FRIACO))**

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell' *Accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso su base forfetaria (FRIACO)*, di cui alla sezione 15.3, tabella 24 dell'Offerta di Riferimento prevedendo canone annuo per capacità pari a 2 Mbit/s non superiore al valore pubblicato in offerta di riferimento 2006 e comunque garantendo la replicabilità delle proprie offerte lato *retail* di accesso ad Internet in modalità *dial-up*.

### Articolo 3

#### **(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'accesso abbonati Telecom Italia ai servizi offerti su numerazione non geografica di altro operatore)**

1. Ai sensi della delibera n.417/06/CONS Telecom Italia prevede nell'offerta di interconnessione di riferimento la prestazione di fatturazione del traffico diretto verso numerazioni non geografiche di altro operatore e originato dai propri clienti finali. La prestazione di fatturazione include la gestione dei dati e l'emissione bollette, la gestione e il recupero del credito e la prevenzione frodi. La modalità di ristoro delle perdite su credito viene definita sulla base di accordi negoziali tra le parti, scegliendo se definire una percentuale di perdita su credito forfetaria, determinata a priori, ovvero se procedere periodicamente al riscontro delle perdite sostenute da Telecom Italia e delle conseguenti attività messe in campo per il recupero del credito.
2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative alla prestazione del servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro Operatore rimuovendo, nella sezione 4.7 dell'allegato *accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione e per il "rischio insolvenza"*, il riferimento al valore percentuale che Telecom Italia dichiara di aver ricavato dalla propria contabilità regolatoria 2004 ed indicando esplicitamente il prezzo per il servizio di fatturazione di 0,81 Euro cent per ogni chiamata, indipendente dall'effettiva tariffa applicata al cliente chiamante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, della delibera 417/06/CONS.
3. Telecom Italia assicura che la fornitura del servizio di gestione e recupero del credito previsto nell'ambito della prestazione di fatturazione offerto agli altri operatori sia fornito sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno.
4. Telecom Italia comunica entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, all'Autorità e agli operatori interessati, l'elenco delle attività di gestione e recupero credito svolte per il traffico verso numerazioni non geografiche proprie o di altro operatore.
5. Telecom Italia riformula, in ottemperanza di quanto previsto dell'art.14 comma 28 della delibera 417/06/CONS e di quanto previsto nel presente articolo, la sezione 4.7 dell'allegato all'Offerta di Riferimento che riporta le "Condizioni economiche relative alla prestazione di fatturazione e rischio insolvenza per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro Operatore.
6. Al fine di quantificare le perdite su crediti non recuperabili, che devono essere ristrate dall'operatore alternativo, è sufficiente che Telecom Italia esibisca all'operatore titolare della numerazione non geografica almeno le seguenti informazioni:
  - a. i dati contabili volti a individuare e quantificare le perdite;
  - b. i documenti atti a comprovare lo svolgimento delle attività incluse nella comunicazione di cui al comma 4;
  - c. l'eventuale cessione a terzi dei crediti ed il corrispettivo ottenuto da Telecom Italia a fronte di tale cessione;
7. In caso di ristoro della perdita sulla base di consuntivi periodici, le informazioni di cui al comma 6 sono presentate all'operatore interconnesso con la periodicità concordata. Verificata la congruità dei dati forniti con le previsioni di cui al precedente comma 6, Telecom Italia provvede alla richiesta del ristoro delle perdite documentate. In caso di ristoro delle perdite su base forfetaria, le informazioni di cui al comma 6 sono fornite almeno con periodicità annuale, al fine di accertare lo scostamento tra la perdita effettivamente sostenuta e quella concordata ex-ante.
8. Telecom Italia invia all'Autorità, con cadenza trimestrale, dati e informazioni relativi alle fatture emesse nei confronti dei propri clienti finali, separando quelli relativi a proprie numerazioni non geografiche da quelli relativi a numerazioni non geografiche degli altri operatori, indicando separatamente le rispettive quote che hanno dato luogo a crediti non recuperabili.
9. Nell'ambito della prestazione di fatturazione Telecom Italia adotta tutte le funzionalità di controllo disponibili al fine di prevenire e limitare frodi o truffe a danno dei clienti di Telecom Italia sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno.
10. Telecom Italia riformula l'offerta di riferimento nella sezione relativa alle "Attività gestionali ed amministrative per la prevenzione frodi" includendo le modalità ed i termini di una procedura

per la segnalazione e gestione delle truffe/frodi che sia comune a tutti gli operatori assegnatari di numerazioni non geografiche, ferme restando la possibilità di negoziare con Telecom Italia eventuali variazioni.

11. La eventuale sospensione cautelativa della corresponsione delle somme dovute agli Operatori assegnatari delle numerazioni, nel caso di chiamate originate da clienti Telecom Italia e terminate su numerazioni non geografiche degli Operatori, che determinino presunte frodi a danno dei clienti o di Telecom Italia, avviene nel rispetto dei termini previsti dalla procedura di cui al comma precedente e dal contratto tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione non geografica.
12. Telecom Italia inserisce nell'elenco delle numerazioni non geografiche da configurare le numerazioni 12xy, incluso i relativi prezzi di configurazione e SLA.

#### **Articolo 4**

##### **(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativamente alla quota di surcharge da telefonia pubblica)**

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche di interconnessione indicando , ai sensi dell'art. 12 comma 6 della delibera 417/06/CONS, un prezzo della *surcharge* da telefonia pubblica pari a 6,9 Eurocent/min fissato.

#### **Articolo 5**

##### **(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativamente all'attività di configurazione delle centrali)**

1. Telecom Italia riformula la sezione 21 dell'Offerta di Riferimento 2007 (Attività di configurazione delle centrali) rimuovendo ogni onere di collaudo del servizio di configurazione.
2. Telecom Italia riformula la sezione 21.3 relativa alle condizioni economiche per le configurazioni rimuovendo il riferimento al pagamento di oneri di configurazione per Routing Number per Direct Routing (MNP) e i blocchi di numerazione di rete mobile caratterizzati come "non portabili".

#### **Articolo 6**

##### **(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativamente alle procedure per i servizi di Service Provider Portability e di Carrier Preselection)**

1. Telecom Italia riformula le procedure per i servizi di *Service Provider Portability* e di *Carrier Preselection* in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 14 comma 40 e dall'art.25 della delibera 417/06/CONS.

#### **Articolo 7**

##### **(Fissazione del ritardo del criterio di risposta su numeri verdi di operatore raggiunti dalla clientela di Telecom Italia)**

1. Nel caso di raccolta di chiamate non originate da Telefonia pubblica su numerazione in decade 8 con addebito al chiamato per l'offerta di servizi telefonici mediante schede prepagate, gli operatori inviano il criterio di risposta non oltre 10 secondi dall'apertura del canale fonico per l'interazione, a qualsiasi titolo, tra il cliente e la piattaforma erogante il servizio.

#### **Articolo 8**

##### **(Adeguamento dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2006 ed il 2007 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11))**

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato per il 2006 (del 3 marzo 2006) e 2007 adeguando le condizioni di fornitura del servizio di qualificazione (completa/ridotta) per coppia singola per uso xDSL per

servizio ULL, a quanto previsto dall'art. 33 comma 1 della delibera n. 4/06/CONS. Telecom Italia certifica la velocità xDSL per ciascuna coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato, restituendo, a richiesta, l'indicazione della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall'operatore. Tale attività è fornita senza la corresponsione dei contributi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della delibera n.83/06/CIR Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura dell'offerta di riferimento 2007 allineando i costi di fornitura dello *shared access*, con *splitter* fornito da Telecom Italia, a quelli di fornitura ULL su coppia attiva.
3. Ai sensi della delibera 83/06/CIR Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei servizi di co-locazione in accordo alle seguenti previsioni:
  - a) ai sensi del comma 4 dell'art.7 della delibera 83/06/CIR, riformula, nell'offerta di riferimento 2006 e 2007, l'indicazione della superficie da imputare ai moduli di co-locazione prevedendo esattamente 4,2mq, per i moduli da 600x600 mm e 2,1mq, per i moduli da 600x300 mm. Qualora Telecom Italia mantenga la previsione di un modulo unico in grado di ospitare un singolo telaio di dimensioni 600x300 mm, lo spazio ad esso associato è pari a 2,1 mq.
  - b) adotta, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della delibera 83/06/CIR, per l'offerta di riferimento 2006, un WACC pari al 10,2% per i prezzi applicati a partire dal 3 Marzo 2006 e un WACC pari al 13,5% per il periodo dall' 1 Gennaio al 3 Marzo 2006.
  - c) riformula i prezzi riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 per i servizi di colocazione dell'offerta di riferimento 2006 adottando, a partire dal 3 marzo 2006, i prezzi indicati in colonna 2 della seguente tabella:

Servizio	Prezzo unitario del servizio RUO 2006 - rivalutazione AGCOM- (Euro/anno)
Servizio EE tutto su impianti TI	2318,6
Servizio CDZ ad acqua refrigerata	1355,6
Servizio EE con Stazioni di energia e batterie OLO	971,6
Servizio CDZ ad espansione diretta	928,1
Servizio energia fornito su impianti TI: quota fissa	1486,4
Servizio energia fornito con stazioni di energia e batt. OLO:quota fissa	139,46
Servizio energia: quota Variabile	0,095 Euro/KWh
Superficie lorda	108,0
Facility management	22,5
Security: presidio	5,09
Security: reception	2,70

- d) riformula il prezzo della superficie lorda utilizzata, *facility management*, *security* e della quota fissa dei servizi di energia elettrica e climatizzazione di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'offerta di riferimento 2007 sulla base dei dati di contabilità regolatoria 2004 tenendo conto di quanto previsto dalla delibera 83/06/CIR in merito alla base di costo, al WACC ed ai costi di commercializzazione OLO. Telecom Italia fornisce all'Autorità l'evidenza contabile dei costi applicati. Nel riformulare tale prezzo, ai sensi dell'art.21 della delibera 4/06/CONS, Telecom Italia modifica il valore dei costi generali e di struttura (detti anche costi specifici per OLO) utilizzato nella pubblicazione delle offerte di riferimento per il 2007 sostituendolo con un valore non superiore al 4,0% del costo unitario del singolo servizio, laddove il valore utilizzato fosse superiore a tale percentuale, viceversa, adotta quello utilizzato e comunicato all'Autorità, laddove tale valore corrispondesse ad una percentuale inferiore o nulla. Telecom Italia fornisce all'Autorità l'evidenza contabile dei costi applicati.

- e) Adotta per l'imposta di fabbricazione un valore non superiore al 10% del costo (prezzo di acquisto) della sola energia;
  - f) adotta per il 2006 (a partire dal 3 marzo) e per il 2007 per la quota variabile del costo dell'energia il prezzo medio di acquisto pari a 0,095 euro/KWh;
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 5 della delibera n.4/06/CONS Telecom Italia applica, per le offerte di riferimento 2006 e 2007, le condizioni economiche previste per il servizio di *unbundling dati* a partire dalla data in cui effettivamente è reso disponibile il relativo servizio.
  5. Telecom Italia riformula le condizioni dell'offerta di riferimento 2007 ai sensi dell'art. 5 comma 2 della delibera n.83/06/CIR fornendo agli operatori, in caso di passaggio del cliente da *Shared Access* a *ULL dati*, una notifica del cambio di regime tariffario da *shared access* a *ULL dati* con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data effettiva di variazione. In merito alle modalità di migrazione della linea attiva in *ULL dati* al servizio *Full ULL* Telecom Italia adegua la procedura a quanto previsto dalla normativa vigente.
  6. Telecom Italia riformula, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della delibera 4/06/CONS, le condizioni di fornitura dell'accesso condiviso dell'offerta di riferimento per il 2007 consentendo la realizzazione nella parte alta dello spettro di servizi (voce e dati) con tecnologie xDSL di un operatore alternativo. Le tecnologie potranno essere quelle previste in offerta di riferimento o altre tecnologie purché conformi alla normativa ETSI/ITU e alle norme tecniche di *spectrum management* dell'area cavo. Eventuali divergenze tra l'Operatore e Telecom Italia in merito alla utilizzabilità di una certa tecnologia xDSL potranno essere definite nell'ambito del tavolo tecnico sullo *spectrum management* dell'Autorità su richiesta di una delle parti.
  7. Telecom Italia include nell'offerta di riferimento 2007 la funzionalità di trasloco esterno che consente la possibilità all'utente finale di traslocare all'interno dello stesso distretto telefonico mantenendo il medesimo numero di telefono. A fronte di ogni numerazione trasportata da una centrale ad un'altra a causa del trasloco esterno Telecom Italia aggiorna l'identificativo della centrale di appartenenza nel Data Base degli archi di numerazione.
  8. Ai sensi dell'art.33 della delibera n.4/06/CONS Telecom Italia riformula l'offerta di riferimento 2007 prevedendo la fornitura, su richiesta OLO, della certificazione della velocità xDSL per ciascuna coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato, e restituendo l'indicazione della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall'operatore. Tale attività è fornita senza la corresponsione di contributi. Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato xDSL con velocità superiore a quella certificata in fase di attivazione, è tenuto a darne comunicazione all'operatore notificato solo in fase di richiesta di ripristino guasti, ai fini delle attività di *assurance* sulla stessa. Telecom Italia preveda nei propri sistemi la modalità con la quale gli Operatori, in fase di richiesta di attivazione con qualificazione del doppino, possono richiedere la massima velocità garantita.
  9. Ai sensi dell'art. 39 comma 14 della delibera 4/06/CONS Telecom Italia adegua l'offerta di riferimento 2007 in merito agli SLA di *assurance* dei servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche reinserendo le penali nel caso in cui il ripristino del servizio avvenga al di fuori dei tempi garantiti.
  10. Ai sensi dell'art.3 comma 3 della delibera n.83/06/CIR Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura per il 2007 del servizio di VULL garantendo all'operatore alternativo l'attivazione in VULL delle linee fino al raggiungimento di 2000 linee per modulo, nei casi di ampliamento delle risorse di co-locazione in siti in cui l'operatore richiedente ha già avuto accesso senza tuttavia essere messo, per mancanza di risorse, nelle condizioni di attivare il numero minimo previsto di coppie per modulo. L'obbligo permane fino alla messa a disposizione di tali risorse.
  11. Ai sensi dell'art.3 comma 4 della delibera n.83/06/CIR Telecom Italia riformula le condizioni di offerta del VULL per il 2007 prevedendo che l'applicazione delle penali progressive in capo all'operatore alternativo che non sia passato all'*unbundling* fisico siano applicate unicamente trascorsi 90 giorni dal momento in cui l'operatore è stato messo in condizioni di effettuare

l'attivazione dell'accesso disaggregato. Telecom Italia elimina dall'offerta di riferimento la differenziazione delle penali, mantenendo esclusivamente quelle relative ai clienti residenziali. Telecom Italia prevede una penale per ritardo di migrazione da VULL a ULL non superiore al 75 % del canone mensile del servizio VULL per ogni mese di ritardo.

12. Telecom Italia riformula l'offerta di riferimento 2007 ai sensi dell'art. 31 della delibera n.4/06/CONS prevedendo che la capacità di evasione giornaliera minima di ordinativi relativi a servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale sia di 10.000 ordinativi per giorno lavorativo.
13. Ai sensi dell'art.6 comma 6 della delibera n.83/06/CIR Telecom Italia adegua, per il 2007, il processo di *assurance* relativo ai servizi di accesso disaggregato includendo una procedura di chiusura concordata del guasto che preveda che Telecom Italia segnali all'operatore alternativo l'avvenuto intervento, prima della chiusura dell'attività, affinché questo possa verificare l'effettivo funzionamento del servizio. La segnalazione sospende i termini per il conteggio degli SLA. L'intervento di *assurance* si considera effettivamente chiuso solo a seguito dell'esito positivo della verifica dell'operatore alternativo, mentre in caso di esito negativo il conteggio dei giorni nel calcolo delle penali riprende a partire dalla originaria segnalazione di guasto.
14. Telecom Italia riformula l'offerta di riferimento 2007 ai sensi dell'art. 6 comma 10 della delibera n. 83/06/CIR integrando gli SLA di *assurance* dei servizi di co-locazione virtuale in modo da consentire che le richieste di ingresso in centrale vengano evase 365 giorni all'anno h 24, entro 4 ore dalla richiesta nel 100% dei casi.
15. Telecom Italia riformula le condizioni di colocazione dell'offerta di riferimento 2007 ai sensi dell'art.17 comma 8 e dell'art.21 comma 4 della delibera n.4/06/CONS rimuovendo ogni limitazione alle sedi di nuova attivazione in merito alla fornitura del servizio di colocazione in co-mingling.
16. Telecom Italia riformula, per l'offerta di riferimento 2007, le modalità di fornitura degli studi di fattibilità ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della delibera n. 83/06/CIR prevedendo che, qualora la soluzione di co-locazione richiesta dall'operatore abbia esito negativo, senza eccessivo aggravio nei tempi e nei costi, il medesimo studio di fattibilità fornisca automaticamente l'analisi delle successive soluzioni disponibili. E' altresì eliminato ogni vincolo in offerta di riferimento circa il numero massimo di studi di fattibilità offerti agli operatori. Nel caso fornisca soluzioni alternative Telecom Italia riduce sensibilmente quanto previsto nella proposta di offerta sia per l'aumento del costo da imputare all'Operatore sia in merito all'incremento dei giorni lavorativi previsti come SLA.
17. Telecom Italia riformula l'offerta di riferimento 2007 pubblicando le condizioni relative agli SLA *premium* per il *provisioning* dei servizi di co-locazione, in ottemperanza all'art. 6 comma 9 della delibera n. 83/06/CIR .
18. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta per il 2007 ai sensi dalla delibera n.4/06/CONS all'art.39 e dalla delibera n.83/06/CIR all'art. 6, prevedendo per il ripristino dei raccordi interni di centrale uno SLA nel 100% dei casi in qualsiasi fascia temporale.
19. Ai sensi dell'art.39 comma 16 della delibera 4/06/CONS e dalla delibere 83/06/CIR, Telecom Italia riformula le penali per i raccordi interni tra operatori riferendole ai ritardi sui tempi di intervento e non sui tempi di ripristino.
20. Telecom Italia riformula l'offerta di riferimento 2007 ottemperando a quanto previsto dall'art.27 della delibera n.4/06/CONS.

## **Articolo 9 (Disposizioni finali)**

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 5 della delibera n. 417/06/CONS, Telecom Italia riporta nell'Offerta di Riferimento i prezzi di terminazione degli operatori interconnessi e li pubblica sul proprio sito *web* nella sezione relativa alle offerte *wholesale*.

2. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente comma ed ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo ove diversamente specificato.
3. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi inclusi nei mercati 8,9,10 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2007, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 che ha effetto a partire dalla notifica del presente provvedimento.
4. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi inclusi nel mercato 11 hanno effetto a partire dal 3 marzo 2006, per l'offerta di riferimento 2006, dal 1° gennaio 2007, per l'offerta di riferimento 2007.
5. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia S.p.A. è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

*Roma, 2 agosto 2007*

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Nicola D'Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE

Enzo Savarese

Per conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola